

IL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLEZZA DELLA LEGGE 119/2017

A cura di : GHISLA - TICCI - CORSINI
aggiornata al 17 marzo 2018

Buongiorno,

siamo un gruppo di genitori e ci rivolgiamo a tutti quelli che non hanno ben chiara la situazione riguardo l'applicazione della Legge 119/2017, la quale ha colpito tutti gli studenti da 0-16 anni della Toscana e d'Italia. Non siamo avvocati ma le domande sono sorte spontanee dato che la nuova Legge è intuitiva e siamo certi che non necessiti di competenze particolari per poterla leggere ed assolvere.

La Legge 119/2017 <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17A05515/sg> si divide in due parti ben distinte, perché due sono i Ministeri coinvolti: quello della Salute e il MIUR (Istruzione). Da una parte, con gli articoli 1 e 2, è stato ampliato l'obbligo vaccinale esistente, portando da 4 a 10 i vaccini somministrati, indipendentemente dalla frequenza scolastica. Di questo si occuperà il Ministero della Salute, nello specifico con le ASL. Spetterà proprio a quegli Uffici controllare che tutti i minori, da 0 a 16 anni, assolvano all'obbligo imposto dalla Legge. Loro hanno le competenze, il personale adeguate e le strutture idonee. Chi non assolverà a tale, dato che sono obbligatorie ma non coatte, sarà colpito dalla sanzione amministrativa prevista, commissionata proprio dagli uffici delle ASL. Vorremmo far notare che i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016 introducono nel nostro sistema giuridico una fondamentale norma di "depenalizzazione generalizzata", in forza della quale **«non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda»** (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016). Come nel nostro caso. Non un reato ma un illecito amministrativo. Non chiamateci delinquenti ma cominciate a chiamarci "Disobbedienti Civili" dato che siamo un gruppo di persone consapevoli della violazione di una precisa norma di legge, considerata particolarmente ingiusta, violazione che però si svolge pubblicamente, in modo da rendere evidenti a tutti e immediatamente operative le sanzioni previste dalla legge stessa, in questo caso una sanzione amministrativa che va da 100 a 500 euro. Vogliamo inoltre ricordare che l'obbligo vaccinale preesistente veniva gestito dalle Regioni. Molte di queste, negli anni, tramite normative regionali, hanno fatto perdere forza alla Legge accettando l'obiezione di coscienza alle vaccinazioni o a parte di esse.

E' ben riconoscibile un principio di incostituzionalità dato che, tutti gli obiettori alle vaccinazioni, avevano già fatto il percorso per il rifiuto delle 4 vaccinazioni, di alcune o di tutte, tramite l'obiezione attiva o la segnalazione agli Assistenti Sociali o dinanzi il Tribunale dei Minori o tramite sanzioni. Perché questa Legge è retroattiva? Perché pagare due volte per lo stesso reato? Come è stato introdotto il vaccino antivaricella per i nuovi nati del 2017 avrebbero dovuto farlo anche per gli altri 5 (tranne antidifterico, antipertossico, antipoliomielitico, antitetanico perché già in forza di Legge) e la 119/2017 renderla applicativa solo sui nuovi nati (da 0 a 16 anni) del 2017. Infatti uno dei più grandi problemi è stato il recupero dei bambini più grandi. Vaccini non più consigliati per alcune fasce d'età, mancanza dei monocomponenti, controllo della carica anticorpale resa quasi

impossibile da circolari ministeriali. Anche in Francia l'obbligo vaccinale per 11 vaccini parte con i nuovi nati del 2018. Chissà cosa avranno di diverso? Sarebbe interessante domandarlo alla Corte Costituzionale.

Nell'articolo 3 della Legge 119/2017 è chiaramente specificata la richiesta di documentazione comprovante l'obbligo vaccinale che, per i Servizi per l'infanzia e per la Scuola materna statale, rappresenta un requisito d'accesso mentre non lo è per il resto dei gradi scolastici. Le scuole si occupano di istruzione e non certo di salute seppur questo avviene in casi specifici con determinate finalità, tra le quali non rientrano quelle inerenti l'immunizzazione o copertura vaccinale. La Legge 119/2017 ha posto semplicemente un requisito d'accesso alle iscrizioni.

Art. 3

Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni ((e del minore straniero non accompagnato)), a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori ((o ai soggetti affidatari)) la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ((obbligatorie)) indicate all'articolo 1, ((

In questo articolo viene specificato di consegnare ai Dirigenti/Responsabili documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, **all'atto dell'iscrizione** ed entro i termini della stessa colpendo chiunque presenti domanda alla scuola, dall'uscita della Legge in poi e non toccando assolutamente chi era iscritto, o chi era iscritto e già frequentava, precedentemente la stessa.

La Legge avrebbe dovuto dividere le due fasce, rispettivamente 0-6 da 6-16 perché agisce sulle stesse sotto due principi diversi. Dobbiamo ricordare che, in Italia, l'Articolo 25 della Costituzione, o nel nostro caso l'Articolo 11 Preleggi, esprime chiaramente: "Nessuno può essere punito se non in forza di una Legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". E' espresso un principio logico, semplice ed equo: è possibile solo violare Leggi che esistono già. Una nuova Legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Anche la Legge 119/2017 segue questo principio, ed infatti, a tutte le nuove iscrizioni, cioè per l'anno scolastico 2018/2019, verrà richiesta documentazione inerente l'obbligo vaccinale (sottointeso come immunizzazione, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento) che, nella fascia 0-6 anni, come sopra citato, rappresenta requisito d'accesso per l'iscrizione. La richiesta di un requisito è lecita, esclusivamente se si possono trattare i dati sanitari sensibili come le vaccinazioni ricordando che va usata la massima cautela e per i quali si chiederanno tutte le garanzie necessarie ad impedire diffusione o divulgazione di detti dati a persone non abilitate al loro trattamento. Dato che il DL 30

giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali sulla Privacy è una cosa seria che porta ad un processo penale con un concreto risarcimento danni e che questa Legge non ha apportato nessuna modifica alla stessa, facciamo notare che i Dirigenti/Responsabili sono **TENUTI e NON OBBLIGATI** a richiederli. vogliamo citare il Codice Disciplinare ATA

<http://www.direzioneditatticabsl.it/images/regolamenti/Codice%20Disciplinare%20ATA%2003.pdf> dove: "Il dipendente è tenuto ad eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. **Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo**"

Ma chi era già iscritto? Chi era già iscritto non è assolutamente menzionato dalla Legge. Non solo NON doveva consegnare nessun tipo di documentazione ma non andava assolutamente disturbato nel proseguimento del percorso educativo. Come sempre si parla di nuove iscrizioni entro i termini della stessa e vale per tutti i gradi scolastici coinvolti.

delle vaccinazioni ((*obbligatorie*)) indicate all'articolo 1, ((*commi 1 e 1-bis*)), ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, ((*o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale*)). La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

La Legge 119/2017 è chiara sulla consegna della documentazione all'atto dell'iscrizione anche per non violare il Codice sulla Privacy ed in particolare per poter trattare correttamente dati sensibili volti a rivelare lo stato di salute (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali). Anche nelle palestre può essere richiesto, come requisito d'accesso per l'iscrizione, il certificato di buona salute così come vengono richieste alcune vaccinazioni per corsi e sportivi, affiliati CONI, sempre se, essendo dati sensibili, possono e sono in grado di trattarli.

((Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.))

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e' segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4.

Quando la Legge si riferisce alle iscrizioni d'ufficio viene inteso il proseguimento del percorso educativo accentuando la differenza tra domanda d'iscrizione, la quale avviene UNA volta, con la conferma o iscrizione d'ufficio, la quale avviene tutti gli anni di frequenza. Sono due azioni totalmente differenti una dall'altra. Non viene sancita una nuova iscrizione anno per anno ma si porta avanti l'iscrizione vera e propria che viene rinnovata con gli stessi termini contrattuali. Anche qui le iscrizioni d'ufficio, per chi si è iscritto prima della Legge, sono sempre in avvenire e non vincolate dall'obbligo vaccinale perché l'iscrizione vera e propria viene fatta all'inizio del percorso scolastico e dura fino alla fine dello stesso. L'unica azione consentita per Legge ai Dirigenti scolastici è di segnalare alle ASL competenti la mancata presentazione della documentazione.

3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione ((e per i centri di formazione professionale regionale)), la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami.

((3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.))

All'Articolo 3 comma 3 viene indicato che l'obbligo vaccinale è un requisito d'accesso per i Servizi dell'Infanzia e le Scuole per l'Infanzia. Invece per gli altri gradi scolastici il legislatore chiarisce che non costituisce requisito d'accesso alla scuola dato che NON esiste l'accesso diretto. Vorremmo puntualizzare che il requisito d'accesso serve per iscriversi ma è l'iscrizione che permette la frequentazione e l'accesso ai servizi.

Disposizioni transitorie ((e finali))

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 ((e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018)), la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 ((presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale)). La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Nella Legge 119/2017, le uniche disposizioni transitorie sono state quelle di allungare i termini per l'iscrizione al 10 settembre. Anche in questo caso si denotano incongruenze, dato che i termini per le iscrizioni alle scuole pubbliche sono precisi, con tempi prestabiliti per la scadenza palesemente precedente all'uscita ufficiale sia del Decreto Legge 73/2017 che della sua conversione in Legge. Dato che è possibile procedere all'iscrizione anche fuori dai tempi prestabiliti, con queste disposizioni crediamo si siano volute toccare solo quelle che sono ancora in fase d'accettazione. Pur avendo allungato questi termini si parla sempre di nuovi iscritti e sempre di iscrizioni fatte a posteriori dell'entrata in vigore della nuova Legge.

In tutta la Legge 119/2017 non è prevista nessuna forma di **esclusione, espulsione, sospensione o diniego d'accesso**, proprio perché è una procedura che non colpisce il minore ma rimane all'interno degli uffici dirigenziali.

4 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione

4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line", è effettuata con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, attraverso la compilazione della scheda che sarà allegata a successiva nota.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Anche nelle nuove disposizioni 2018/2019 del MIUR, per le iscrizioni alle Scuole dell'infanzia, si ribadisce questo concetto .
<http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+n.+350+del+09-01-2018.pdf/19b84cad-55d9-450c-86c9-2d6a9e2f7e01?version=1.0> Ancora una volta sarebbe necessario dividere le iscrizioni in due fasce d'età e differenziare tra 0-6 e 6-16 anni (o tra servizi e scuole facoltative e quelle con istruzione obbligatoria). **Vorremmo chiedere al MIUR un esempio di requisito d'accesso alla scuola stessa dato che NON ESISTE.** Ribadiamo con forza che i requisiti servono per iscriversi ma è l'iscrizione che permette l'accesso e la frequentazione scolastica.

Fino a quando c'è da fare cassa o mantenere i posti dei dipendenti pubblici, nidi e materne vengono definiti FONDAMENTALI. Poi basta un foglio per buttare in mezzo alla strada bambini che stanno già affrontando un percorso educativo protetto dalla continuità scolastica. Questo avviene pur essendo riconosciuta "scuola" sia dalla Buona Scuola che dal rapporto regionale "Dal nido alle superiori" del 2016
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70784/Rapporto2016_Infanzia_def.p

df dove viene puntualizzata l'importanza di questo fondamentale percorso educativo: “Gli interventi nel campo dell’educazione prescolare, che riguardano quindi i servizi educativi alla prima infanzia e le scuole dell’infanzia, sono uno strumento imprescindibile per offrire ai bambini in questa **fondamentale fascia d’età importanti basi di tipo educativo, formativo e di socializzazione, configurandosi come elemento integrativo – e dunque non sostitutivo – al contesto familiare** [...] Tutto ciò sta a testimoniare che, al di là dell’indubbia valenza in termini di conciliazione e quindi di ricadute sull’occupazione – soprattutto femminile – **gli interventi in questione rappresentano il primo passo di un percorso educativo che si sviluppa a partire dai nidi, passando per le scuole dell’infanzia e che poi prosegue all’interno del sistema d’istruzione vero e proprio e in generale nell’ambito del più ampio sistema integrato di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, delineato già a partire dalla Legge Regionale n.32 del 2002^[3] “. Proprio nell’articolo 3 della Legge 32/2002 troviamo scritto: **“La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti all’infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell’eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell’integrazione e delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali”**.**

Questo è quello che dice la Legge 119/2017 in maniera chiara e semplice.

Eppure ad un certo punto le “interpretazioni” della Legge, da parte del Ministero dell’Istruzione, sono cambiate attraverso strumenti che in giurisprudenza non hanno senza alcun valore e potere per farlo, ovvero le circolari (vedi T.A.R. Campania 15/09/2005 n.14592 e Cons.Giust.Amm.sez.legale 23/12/1999 n.667).

Nella prima circolare del 16 agosto si parlava ancora di nuove iscrizioni senza nessuna esclusione, sospensione o diniego d'accesso <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60282&parte=1%20&serie=null>

6. Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia⁴, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

6.1 Presentazione della documentazione

Al fine di rendere effettivo l'obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari:

⁴ Per l'elenco delle strutture rientranti sotto questa definizione si veda il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

- a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età.

Invece nella circolare del 01 settembre 2017 tutto cambia <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60460&parte=1%20&serie=null> ed è purtroppo in questa circolare che viene dato ordine di escludere tutti i bambini che non possono presentare la documentazione comprovante l'adempimento vaccinale ma che rimarranno, inspiegabilmente, iscritti. Viene anche indicato di raccogliere la documentazione a tutti gli alunni da 0-16 anni, anche precedente iscritti e di consegnarla alle ASL creando non solo una violazione del Codice della Privacy ma un traffico illecito di dati sanitari che porta inevitabilmente ad un processo penale. Le circolari DEVONO essere conformi alla LEGGE. Ricordiamo che non è lo status vaccinale oppure un foglio che permettono l'accesso scolastico ma l'iscrizione la quale è un contratto vero e proprio tra Scuola e Genitori. Se il minore rimane iscritto non si capiscono le ragioni per le quali non possa continuare a frequentare.

2. Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie

La presentazione della **documentazione** di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (paragrafo 1 della presente circolare) **costituisce requisito di accesso ai servizi**

educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Ciò significa che, già per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari **non abbiano presentato entro l'11 settembre 2017** la documentazione di cui al paragrafo 1.

Successivamente la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito, trasmetterà alla ASL territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa sulla *privacy*. Si precisa che non si farà luogo a tale trasmissione nell'ipotesi in cui i genitori/tutori/affidatari abbiano presentato alla scuola la documentazione attestante lo stato di adempienza vaccinale, ricevuta dall'Azienda Sanitaria Locale.

Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l'11 settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai **servizi educativi per l'infanzia e alla scuola dell'infanzia**; tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo 1, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall'accesso ai servizi.

Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata.

Va precisato che ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o, nell'ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.

Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Anche nella circolare 467 del 27 febbraio 2018 si portano avanti le indicazioni del 1 settembre se non addirittura inasprendole sempre più, mettendo come data del 10 marzo un vero e proprio ultimatum a tutti i genitori, non unicamente a quelli che hanno firmato

La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell'anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale del dirigente scolastico ovvero del responsabile del servizio educativo, adeguatamente motivata.

Si ribadisce che il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo il 10 marzo 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.

In ogni caso, anche con riferimento ai minori iscritti alle altre scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo 2018 sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile all'ASL del luogo in cui insistono le singole istituzioni, che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017 (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

Quindi cosa è successo? C'è una Legge chiara e semplice, anche se imperfetta, che evita conflitti con altre leggi vigenti e poi esistono delle circolari ministeriali che non agiscono nei termini di Legge. Le circolari, in diritto, non hanno nessun valore legale, non hanno dimora nella piramide delle fonti del diritto e devono essere esplicative della legge cui sono a corredo o solo fornire chiarimenti e applicazioni ai propri dipendenti, in questo caso i Dirigenti. Inoltre devono essere in armonia ed omogenee con la legge e con i suoi contenuti a cui si riferiscono e non essere in netto contrasto.

Ma questa circolare ha fatto di più perchè ha "modificato" la Legge esistente nella natura del suo semplice e chiaro contenuto omettendo le nuove iscrizioni e colpendo tutti i bambini iscritti da 0 a 16 anni permettendosi di commissionare pene verso dei minori non previste dalla normativa vigente.

Le circolari ministeriali dovrebbero dare semplicemente indicazioni ai propri dipendenti.

"L'interpretazione delle disposizioni normative è prerogativa tipica (sebbene non esclusiva) dell'Autorità giudiziaria. Le circolari, anche quando forniscono una lettura uniforme di un testo legislativo, restano atti interni della Pubblica Amministrazione che esprimono un punto di vista della stessa, non costituendo nè fonti di produzione del diritto, nè atti amministrativi.

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza delle sezioni unite n. 23031 del 02 novembre 2007, ha chiarito che **la circolare non può varare norme, non può imporre e non può proporre deroghe alla legge.**

Del resto, ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell'amministrazione con vincoli, equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere legislativo in conflitto con la Costituzione vigente che lo assegna alle due Camere (art. 70 Cost.) e, in casi particolari, al Governo della Repubblica (art. 76 e art. 77, comma 2 e 3, Cost.).”

<http://blog.ilgiornale.it/locati/2018/03/14/toh-i-bambini-non-vaccinati-possono-restare-allasilo/>

Il Consiglio di Stato ricorda che le **circolari** costituiscono solo **atti interni** ad un pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti; esse vincolano solo i comportamenti degli organi operativi sottordinati dell'ufficio.

In buona sostanza, si tratta di una direttiva comportamentale impartita dal vertice dell'amministrazione che vincola il personale. Ma non crea certo un diritto né può limitare il cittadino. **Se una circolare interna interpreta una Legge in modo difforme da quella che è invece l'interpretazione autentica, ossia la volontà originaria del legislatore, il cittadino che non ha ricevuto il riconoscimento del proprio diritto può rivolgersi al giudice.** Il giudice sarà conseguentemente tenuto a disapplicare la circolare in quanto non vincolante. Se quindi c'è una controversia tra privato e la P.A., non è necessariamente competente il giudice amministrativo, il TAR o il Consiglio di Stato (secondo grado). **Se è di interesse legittimo è competente il giudice amministrativo, se il privato ha un diritto soggettivo la competenza è del giudice ordinario e qui ci troviamo di fronte ad una palese violazione del diritto soggettivo del minore.**

Quindi è chiaro che, se non verrà fornito un iter legale che risponda a tutte le perplessità sollevate, interpretate come un'aperta violazione del diritto soggettivo ci troveremo costretti a difendere i nostri diritti e quelli dei nostri figli inizialmente con una causa civile, per la disattesa dei termini contrattuali e poi, se necessario, anche una causa penale ad personam. Anche per i Servizi Comunali/Statali non sarà intrapresa la via legale attraverso il TAR come molti indicano, errando, ma saranno chiamati in giudizio personalmente i singoli firmatari dei provvedimenti, in modo che non sia un'Ente a scontrarsi davanti ad un giudice in causa civile o processo penale ma singoli cittadini contro un cittadino ricoprente cariche pubbliche.

Purtroppo la mancata comprensione della Legge 119/2017 potrebbe portare a commettere reati perseguibili anche penalmente nei confronti non tanto dei genitori, ma dei minori stessi che ovviamente sono i principali soggetti interessati. Purtroppo, pur capendo la situazione complicata e le posizioni scomode, la **Legge Non Ammette Ignoranza**, neanche giustificazione alcuna e non ci si potrà nascondere dietro a delle circolari ministeriali. Anche il parere del Consiglio di Stato sul ricorso del Veneto può influenzare la decisione di un giudice ma non modifica di una virgola la Legge. La Corte Costituzionale non ha menzionato una parola sulla posizione dei bambini precedentemente iscritti. La Legge è Uguale per Tutti e nessuno può infrangerla.

Crediamo doverosa dare una spiegazione dettagliata su come funzionino le iscrizioni scolastiche visto che hanno creato molti fraintendimenti, soprattutto a chi del settore.

Le iscrizioni ai Servizi per l'Infanzia e alla Scuole dell'Infanzia funzionano come un vero e proprio bando pubblico. L'articolo 34 della Costituzione ci ricorda che: "La scuola è aperta a tutti" quindi TUTTI i bambini hanno diritto di iscriversi. Comunque andiamo ad analizzare un'iscrizione alla scuola materna statale, per l'A.S. 2018/2019, dato che è regolamentata da Leggi Nazionali, quindi uguali in tutta Italia

<http://www.direzionedidatticabsl.it/images/2018-02/Presentazione%20nuovi%20iscritti%20Infanzia%202018-2019.pdf>.

Possono iscriversi alla scuola dell'Infanzia i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018.

Possono essere iscritti, altresì, alla scuola dell'infanzia, i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2019, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle liste d'attesa.

Chi può accedere al bando per i servizi scolastici? Tutti i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2018 (ed entro il 30 aprile 2019), il terzo anno d'età . Senza fare distinzione tra vaccinati o non conformi come dice anche il D.p.r. 89/2009 http://www.dirittoscolastico.it/files/dpr_89-2009_regolamento_infanzia_e_i_ciclo_.pdf Questa è la richiesta per accedere all'iscrizione. Poi i criteri per l'attribuzione del punteggio e la stesura della graduatoria inficiano sull'accesso scolastico e sulla frequenza. L'unica cosa che può impedire l'iscrizione è la mancata disponibilità dei posti dove si rimane in lista d'attesa nella speranza che se ne liberino.

<http://www.direzionedidatticabsl.it/images/2018-02/Infanzia%20Graduatoria%20Criteri.pdf>

Punti	DESCRIZIONE	SI	NO
RESIDENZA (VIENE ATTRIBUITO UN SOLO PUNTEGGIO)			
100	Alunno residente con almeno un genitore nel comune di Borgo San Lorenzo		
	(nome e cognome dei/l genitori/e residente con l'alunno)		
18	Alunno non residente nel comune di Borgo San Lorenzo con almeno un genitore avente attività lavorativa nel comune		
	(indicare Ditta, Indirizzo, telefono e se padre o madre)		
20	PER I SOLI RESIDENTI. Scelta del plesso di appartenenza con riferimento allo stradario dell'Amministrazione Comunale		
5	Genitori entrambi residenti nel Comune di Borgo San Lorenzo.		
15	Alunno che compie 5 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento		
10	Alunno che compie 4 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento		
5	Alunno che compie 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento		
2	Richiesta di iscrizione per più di un figlio nello stesso plesso		
	(nome, cognome e classe del/della fratello/sorella)		
2	Richiesta di iscrizione plesso Aldo Moro o Collodi con un figlio frequentante Scuola Primaria Dante Alighieri (per necessità organizzative per ritiro alunni)		
	(nome, cognome e classe del/della fratello/sorella)		
2	Inidoneità dell'alloggio (allegare attestazione dell'Ufficiale Sanitario)		
1	Alunno con convivente in situazione di handicap o infermi non frequentanti servizi pubblici diurni, cui necessita prestare assistenza. Tale requisito dovrà essere documentato dalla Commissione ASL per l'invalidità civile col riconoscimento del 100% e indennità di accompagnamento oppure ai sensi della L. 104/92 attestazione di handicap in stato di gravità.		
	(nome e cognome del portatore di handicap)		

Borgo San Lorenzo, _____

_____ FIRMA DI AMBEDUE I GENITORI

RISERVATO ALL'UFFICIO

Domanda inserita nella GRADUATORIA _____ Con Punti _____ Nato il _____

Sulle richieste per le nuove iscrizioni, per l'a.s. 2018/2019 da parte della scuola statale, non leggiamo da nessuna parte che le vaccinazioni siano requisito d'accesso e che possano influenzare il posto in graduatoria. Non riusciamo a trovare un solo riferimento legale che possa permettere questo senza che ci sia un termine documentato dato che vige la Trasparenza Amministrativa. **Quindi è chiaro che sia un'altra bugia governativa quella che i bambini non possano essere iscritti e frequentare le scuole pubbliche.** (N.d.R. Siamo consapevoli che per le iscrizioni, per l'a.s. 2019/2020, sarà prevista la decadenza dell'iscrizione per la mancata consegna di documentazione vaccinale, che vuol dire che potremo accedere all'iscrizione ma poi il Dirigente potrà decidere di recedere l'iscrizione ma è precoce preoccuparsene).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonche' dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami.))

Quando il Legislatore parla di consegnare la documentazione ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE non poteva non intendere quelle domande che vengono presentate UNA sola volta e sono fatte all'inizio del percorso scolastico, le famose prime classi. Le iscrizioni vere e proprie vengono fatte ad inizio percorso educativo, di solito il primo anno, per nidi e materne sono cartacee e vengono richieste nella segreteria o compilate on-line. Ci si iscrive per dei servizi all'infanzia (nidi o materne) che hanno una durata triennale+1 (statali/comunali/private paritarie) o addirittura sessennale (comunali/private paritarie coi servizi 0-6). Oltre la semplice compilazione dei moduli vengono richiesti altri documenti (ad esempio la residenza sul Comune d'appartenenza), che sono requisiti d'accesso, dopodichè le iscrizioni vengono vagliate. Entro 60 giorni viene svolta una prima riunione dove vengono decise le prime classi e i bambini verranno divisi in: preferenza del plesso e disponibilità, età, maschi e femmine, presenza di etnie diverse, diversamente abili e altro, affinché vengano classi omogenee che, se non per gravi motivi amministrativi, rimarranno le stesse per tutto il percorso educativo dove la continuità scolastica avverrà sia tra compagni di classe che tra insegnanti/educatori. Ed è proprio qui che vengono inseriti gli alunni che non possono vaccinarsi per problemi di salute in classi esclusivamente di vaccinati od immunizzati come richiesto all'articolo 4 comma 1. Anche qui il legislatore dà indicazioni precise per salvaguardare la continuità scolastica degli studenti. Nessun bambino deve essere spostato o tolto dalla sua classe.

NON esiste il requisito per accedere a scuola, esiste l'iscrizione che dà diritto all'accesso scolastico dove, per permetterla, sono previsti dei requisiti d'accesso all'iscrizione. Infatti noi troviamo i requisiti d'accesso ai bandi pubblici, agli esami ma MAI per l'accesso diretto. A titolo d'esempio se noi volessimo portare ora in un Nido o in una Materna, un bimbo in regola con l'obbligo vaccinale, non potremmo frequentare lo stesso, perchè pur avendo il requisito, non risulterebbe iscritto a quella scuola, venendogli negata la possibilità di partecipare alle attività scolastiche, e quindi non è il requisito che permette l'accesso ai servizi ma è l'iscrizione che permette la frequenza scolastica. Se rimaniamo iscritti, e lo siamo, niente e nessuno può impedirci l'accesso e la frequenza. Tutti i bambini stanno frequentando la Scuola perchè sono precedentemente iscritti, hanno già ottemperato o superato i requisiti d'accesso chiesti all'atto dell'iscrizione tra i quali non era menzionato l'obbligo vaccinale perchè la Legge non è antecedente a tali iscrizioni. L'iscrizione è stata accettata tramite determine dirigenziali, delibere, decreti o quant'altro e firmata dalla Scuola a specifiche condizioni ed è quella che permette per diritto di accedere ai servizi. Le iscrizioni d'ufficio, o rinnovo dell'iscrizione, vengono fatte sempre nei termini prestabiliti dalle iscrizioni ma, se rinnovate, portano avanti i termini contrattuali già sanciti da entrambe le parti all'atto dell'iscrizione. Infatti se le iscrizioni al primo anno vengono fatte in segreteria, i rinnovi vengono molte volte richiesti dalle insegnanti/educatori dove viene solo domandata l'intenzione di rinnovare l'iscrizione. Le iscrizioni d'ufficio danno diritto di accesso diretto senza più dover entrare in graduatoria e, magari, rischiare di non poter continuare a frequentare. Le Scuole non hanno il potere né di modificare né di far decadere le iscrizioni se non è specificato sulle stesse al momento della sottoscrizione delle tali. Dato che il percorso è facoltativo e potrebbe durare uno, due, tre o quattro anni se anticipati, è l'utente finale che decide la durata del servizio facendo decadere l'iscrizione nel momento in cui sceglie di cambiare scuola o di avanzare di grado scolastico.

Quando un dirigente/responsabile vi dice che le iscrizioni sono annuali, spiegategli con grande calma che **le iscrizioni NON sono annuali, non solo perché non viene svolto il bando tutti gli anni ma perché è un percorso educativo a tutti gli effetti e, per le materne, è pari a Legge** <http://www.miur.gov.it/scuola-dell-infanzia>

The screenshot shows the official website of the Italian Ministry of Education, University and Research. The header is blue with the ministry's logo and name. Below the header is a navigation menu with categories like 'MINISTERO', 'ARGOMENTI E SERVIZI', 'ATTI E NORMATIVA', etc. The main content area is titled 'Scuola dell'infanzia' and contains a sidebar with a list of topics and a main text block. The sidebar lists various educational topics, and the main text provides information about the school's purpose, its duration (three years), and its status as compulsory. It also mentions the 2009 decree that reorganized the school system.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Seguici su: [social media icons]

Cerca [input field]

MINISTERO ▾ ARGOMENTI E SERVIZI ▾ ATTI E NORMATIVA DATI E STATISTICHE ▾ STAMPA E COMUNICAZIONE CONTATTACI

Home > Argomenti e Servizi > Scuola > Percorsi di studio e formazione > Scuola dell'infanzia >

Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia è aperta a tutti i bambini, italiani e stranieri, con un'età compresa fra i tre e i cinque anni. Ha durata triennale e non è obbligatoria. Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, stimola le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e mira ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative.

La scuola dell'infanzia, nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria (articolo 2, legge 53 del 28 marzo 2003). Il Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009 ha disciplinato il riordino della scuola dell'infanzia (e del primo ciclo).

Sul territorio nazionale sono presenti scuole dell'infanzia statali e scuole dell'infanzia paritarie a gestione pubblica e privata.

Iscrizioni e anticipi

Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre.

Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le

Mentre le scuole materne statali sono regolamentate da Leggi Nazionali precise http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario%3Bjsessionid=UJ1K6IAhHjCrCO1S-AwEVw__ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1968-04-22&atto.codiceRedazionale=068U0444&elenco30giorni=false - <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/04/02/003G0065/sg> - http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la

I servizi per l'infanzia comunali sono regolamentati dalla Regione [http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:](http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2002-07-)

[26;32&dl t=text/xml&dl a=y&dl id=&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=tit2](http://www.regione.toscana.it/-/regolamento-per-i-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia) -

<http://www.regione.toscana.it/-/regolamento-per-i-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia> anche se si allineano tutti alle direttive del Miur. I Responsabili Comunali non sono obbligati, come i Dirigenti Statali, ad obbedire alle Circolari dato che gli unici ordini che possono avere sono dalle delibere regionali o delibere comunali. Comunque i termini contrattuali sono chiari e precisi sul bando per i servizi scolastici.

Dopo aver spiegato che come cittadini abbiamo letto e compreso la Legge e che i bambini stanno frequentando la scuola per diritto d'iscrizione e seguendo le indicazioni della Legge 119/2017, vorremmo delle delucidazioni.

In tutte le scuole e nidi comunali/statali/privati, fuori da ogni principio logico, ai genitori, tutori o esercenti la responsabilità genitoriale di ogni alunno è stato chiesto di consegnare, fuori dall'atto dell'iscrizione, la copia del libretto vaccinale o, se impossibilitati, un appuntamento alle ASL o la compilazione e firma di una bizzarra autodichiarazione, indicata sempre tramite circolare ministeriale, dai connotati poco chiari sia sulla forma che sulla funzione.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____ il _____
(luogo) (prov.)
residente a _____
(luogo) (prov.)
in via/piazza _____ n. _____
(indirizzo)
telefono _____
email _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci, **in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario**, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che _____
(cognome e nome dell'alunno/a)

nato/a a _____ il _____
(luogo) (prov.)

(barrare la/e casella/e di interesse)

- 1- ha già effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie
- 2- è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per avvenuta immunizzazione o per motivi di salute
- 3- ha rinviato una o più vaccinazioni per motivi di salute
- 4- ha già richiesto all'ASL di effettuare le vaccinazioni obbligatorie mancanti tramite :
 - raccomandata A.R.
 - telefono
 - email ordinaria
 - PEC
- 5- si impegna a prendere immediatamente appuntamento con l'ASL (telefono, e.mail, PEC, raccomandata) per verificare la situazione vaccinale del minore in oggetto e provvedere a quanto sarà eventualmente necessario per la sua regolarizzazione

(luogo e data)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017.

* VALIDA SINO AL 10.03.18

Questo foglio non è previsto per Legge, dove la documentazione da presentare è ben specificata. E pertanto la domanda che ci poniamo è: da chi è stato prodotto? Dal

Ministero o dalle ASL? Troviamo scandaloso il fatto che sia stato richiesto proprio da una Pubblica Amministrazione e non c'è da stupirsi se un cittadino si è rifiutato di firmarlo e consegnarlo.

I primi 4 punti sono specifiche e corrette nelle autodichiarazioni, mentre il punto 5 non può essere definito come tale essendo un mero intento o impegno non certo autodichiarabile e/o autocertificabile secondo giurisprudenza e secondo quanto ritrovato nei regolamenti comunali.

Noi cittadini ci siamo fidati proprio perché ai Dirigenti/Responsabili affidiamo i nostri figli tutti i giorni. Abbiamo creduto che tutti avrebbero agito nel rigore della Legge, ma tutelando per primi i diritti dei bambini. E' indubbio che un Dirigente dal suo ufficio possa fare delle richieste e sospendere il minore senza motivazioni. E' facile, basta fare un foglio e firmarlo ma poi risponderà delle proprie azioni, personalmente. In molti istituti è stato intimato di firmare un foglio non previsto per Legge, con connotati illegali ed illegittimi, pena l'accesso scolastico, letto come un sopruso da una posizione di potere. Oltretutto fatto con metodi poco ortodossi che potrebbero trasformarsi in **Violenza Privata** (Art. 610 c.p. quando *“chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa*).

All'atto dell'iscrizione bisognerebbe presentare il libretto vaccinale, o l'esonero da parte dell'ASL, o l'avvenuta immunizzazione naturale o, se impossibilitati a presentare uno di questi documenti, è prevista (richiamando nella legge il DPR 445/2000) un'autocertificazione/autodichiarazione in cui si dichiara/certifica di essere al momento sprovvisti di un qualcosa di cui siamo a conoscenza, comunque in nostro possesso e che verrà successivamente consegnato.

Per legge l'autocertificazione è chiamata anche “dichiarazione sostitutiva” e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà viene detta “autodichiarazione”

Tra l'altro i dati sanitari o certificati medici (anche veterinari, di conformità, marchi e brevetti) non si possono autodichiarare/autocertificare come previsto dallo stesso D.P.R.445/2000 che vieta tale cosa.

Nella Legge 119, all'art. 5, viene appunto offerta questa opzione di autocertificazione e viene citato a riguardo il DPR 445/2000; ebbene tale richiesta della legge 119 va anche in contrasto con lo stesso DPR che vieta di fatto l'autocertificazione di dati sanitari o certificati sanitari.

Quindi la stessa Legge 119/2017 che richiama al DPR 445/2000 si contraddice in termini sia all'attualità che in futuro.

“Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione

comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018."

Per il futuro invece:

"La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno." dall'art.3 comma 1.

Normalmente questi documenti sono firmati da un soggetto che si assume la responsabilità di ciò che è scritto nel documento. Infatti, l'ente che sarà in possesso del documento, davanti ad un ipotetico dubbio sulla veridicità del contenuto, potrà effettuare una verifica e, in caso di dichiarazione non veritiera, si risponderà dei reati di falso (in determinati casi, il soggetto può essere punito anche con la reclusione).

La validità di questo documento, laddove possibile nella sua compilazione, può variare in base al suo contenuto, ma nel caso sopra citato, stando anche a ciò che è scritto in calce, ha una durata di 6 mesi.

La tanto paventata scadenza del 10 Marzo, presente nell'art.5 della 119/2017 riguarda solo coloro che il 10 Settembre 2017 hanno autocertificato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in regola con quanto richiesto ma di non essere in possesso al momento del libretto o certificazioni Asl e di portare tale documentazione entro 6 mesi, cioè il 10 Marzo 2018. Questa autocertificazione/autodichiarazione di tali tipologie di dati oltre che essere in contraddizione con quanto invece specificato dal DPR445/2000 non era certo per chi non aveva minimamente e mai in precedenza avuto tale documentazione.

Come è possibile, ci chiediamo, andare a verificare una documentazione che di fatto non è stata consegnata, mai stata autocertificata/autodichiarata?

Stessa storia per chi, secondo l'art.3-Bis, essendo tra gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari è stato "costretto" dai Dirigenti degli Istituti scolastici e delle Asl a compilare una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprovante la propria situazione vaccinale. Hanno fatto compilare un qualcosa che era vietato dallo stesso D.P.R. 445/2000 citato nella Legge.

Inoltre, per quanto concerne i minori, questi documenti, per come sono stati posti in essere, sono potuti essere compilati e firmati solo da un genitore, di fatto quindi estromettendo dal ruolo che gli compete l'altro soggetto (padre o madre non firmatari); entrambi sono titolari entrambi del, più volte richiamato e sbandierato dagli addetti ai lavori, diritto alla genitorialità o responsabilità genitoriale.

Inoltre è stata fatta un'ulteriore violazione di pari se non maggiore gravità. Molti altri genitori sono stati costretti, sotto vera e propria minaccia di esclusione del figlio, a presentare una richiesta di appuntamento all'ASL per iniziare un percorso di regolarizzazione e iter vaccinale che, nel caso dei bambini non in regola con le vaccinazioni oggetto dell'obbligatorietà, è un iter particolare e soprattutto singolare il quale vede come prima tappa chiaramente un'analisi o anamnesi da parte dei medici dell'ASL per verificare qual è la reale condizione del bambino e soprattutto sapere quali vaccini si potranno, forse, fare e non fare; questo perché non tutti i vaccini possono essere fatti su ogni soggetto e su ogni bambino di ogni età.

Esiste un protocollo vaccinale in base all'età e alle situazioni del singolo bambino e questo è un altro dettaglio importante che va aggiunto alle informazioni che andrebbero date ai tanti dirigenti che purtroppo spinti dalle circolari di settembre hanno obbligato i tanti genitori a firmare un'autocertificazione o autodichiarazione nella quale si "impegnavano a vaccinare o a completare il ciclo vaccinale entro il 10 marzo o entro fine anno scolastico". Anche questa imposizione è stata, ed è, una piena violazione dello stesso DPR 445/2000 il quale chiaramente prevede che non si possano dichiarare oltre che dati sanitari anche le azioni future ed intenti futuri. Come è possibile dichiarare un intento di una pratica medica il quale dovrà essere decisa da una figura diversa da quella che ha autodichiarato/autocertificato, ovvero un medico.

Ad esempio mettiamo conto che i medici certifichino che il soggetto non può essere vaccinato in quel momento e che si rimandi oltre la scadenza; già sarebbe stato quindi dichiarato il falso e proprio per questo il DPR non prevede che si possa dichiarare intenti ed azioni future (per quello ci vorrebbe un atto notarile).

Per far capire questa cosa citiamo ad esempio un colloquio di lavoro nel quale viene chiesto il possesso della patente che magari non possediamo ancora; se provassimo a dichiarare l'impegno per il breve futuro di prenderla questo risulterebbe impossibile perché nessuno può assicurare con certezza che verremmo promossi e che la Motorizzazione Civile (ente certificatore) rilasci la patente.

Quindi tutti quei dirigenti che stanno richiedendo qualcosa entro il 10 marzo a tutti i genitori che a settembre non hanno portato un'autocertificazione stanno violando la stessa legge 119/2017 e lo stesso DPR 445/2000.

A questo punto vorremmo delle risposte serie e dettagliate alle nostre domande. Ci appelliamo anche al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg> per aiutarci nell'impresa.

Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Chiederemo l'iter legale, ovvero un elenco dettagliato in tutte le sue forme delle Leggi, Norme, Regolamenti che permetterebbero le azioni sopracitate ma mai indicate nella Legge 119/2017 le quali, tra l'altro, comprenderebbero le iscrizioni e i relativi rinnovi, o iscrizioni d'ufficio.

La richiesta d'iscrizione con la relativa accettazione determina l'insorgere, tra le parti (scuola/alunno), di un vincolo che la cassazione, anche a Sezioni Unite, ha in più occasioni qualificato come di natura negoziale (cfr., da ultimo, sez. 3 del 28/04/2017 sent. 10516, Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 – 01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 – 01; Sez. 3 Sentenza n. 24456 del 18/11/2005, Rv. 587952 – 01, tutte discendenti da Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002, Rv. 555386 01 ed emanate in materia di responsabilità risarcitoria degli istituti scolastici e degli insegnanti per danni subiti dagli studenti). Tra i diritti degli iscritti ad un servizio per l'infanzia rientra, senza dubbio, quello di poter frequentare. E', infatti,

l'iscrizione che distingue tra soggetti che astrattamente presentano i requisiti per l'accesso e coloro che materialmente possono fruire del servizio didattico e pedagogico.

Vogliamo sapere anche chi si permetterebbe di negare l'accesso scolastico, se non viene consegnata documentazione, pur mantenendo il minore iscritto ai servizi. Come detto già nel documento teniamo a ribadire che è proprio l'iscrizione che permette l'accesso. Qualcuno dovrebbe inoltre spiegarci come si possono modificare i termini contrattuali che sono già stati sanciti all'inizio del percorso educativo.

Mentre per le scuole materne statali il percorso educativo è Legge, i servizi per l'infanzia comunali, divisi tra nidi e materne, possono essere considerati proprio servizi al commercio e tutelati dalle Legge Contrattuali vigenti.

Viene permessa la modifica unilaterale delle richieste per un requisito d'accesso che diventerebbe, come per magia, la motivazione per sospendere un alunno ma che non porta allo scioglimento del contratto e alla decadenza dell'iscrizione.

La modifica unilaterale del contratto è lecita se inserita come clausola sull'iscrizione e firmata da entrambi le parti (Art.33 comma 3 del codice del consumo "ius variandi"). Quindi vorremmo capire come questo sia possibile dato che non è presente quella clausola nell'iscrizione scolastica. Di riflesso anche le iscrizioni d'ufficio di gennaio non possono essere modificate, non è possibile richiedere documentazione extra a quella richiesta all'atto dell'iscrizione. Non è possibile impedire il percorso educativo ai bambini iscritti prima della Legge. Secondo i principi generali la responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c., il quale dispone testualmente che "**il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile**". La Legge 119/2017 sapeva benissimo che non si potevano toccare i bambini precedentemente iscritti e, non di certo, per una questione di continuità scolastica. L'unico modo possibile è quello di farci decadere l'iscrizione ma se non si avrà quel potere non si potrà di certo impedire l'accesso.

Noi sappiamo benissimo che non si possono toccare le iscrizioni.

Solo i genitori possono recedere il contratto nel momento in cui manifestino l'intenzione di cambiare scuola o avanzino di grado scolastico. Solo in quel caso farebbero una nuova iscrizione con automatica decadenza della vecchia.

Art. 9

Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Chiediamo dei chiarimenti sulla pratica della sospensione scolastica, fatta a nome del minore, dato che bisogna seguire delle procedure scolastiche apparentemente disattese. Anche qui regna la confusione.

La procedura della sospensione, per le scuole di primo grado, è regolamentata dal Regio Decreto del 1928; per gli altri gradi di studio bisogna riferirsi al testo normativo imprescindibile in materia di diritti degli studenti: il D.P.R. 294/98 (c.d. "Statuto delle studentesse e degli studenti") integrato e modificato dal successivo D.P.R. 235/07 <http://www.dirittoscolastico.it/lallontanamento-dello-studente-dalla-comunita-scolastica-considerazioni-rivelatorie-sui-poteri-sanzionatori-del-consiglio-di-classe/> E' implicito ma non trascurabile che l'interruzione patologica della partecipazione alle attività didattiche è verosimilmente una contromisura seria, alla quale si deve pervenire unicamente dopo attente ponderazioni. Le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere comminate da tutti gli organi indicati nel Regolamento di Istituto, tra i quali è solitamente (ma non universalmente) annoverato anche il singolo docente.

Se la sanzione comprende invece l'allontanamento dalla comunità, l'organo competente è il Consiglio di Classe. Il limite alla "sospensione" comminabile dal Consiglio di Classe è di 15 giorni. Nel caso si voglia allontanare lo studente per un periodo superiore dovrà provvedere il Consiglio di Istituto. È nulla la sanzione emanata da un organo incompetente, ad esempio la sospensione comminata da un docente. Tale nullità potrà esser proposta innanzi all'"organo di garanzia" e nei casi più gravi, contestata nelle sedi giudiziarie. La sospensione normalmente può avere la durata massima di 15 giorni scolastici. Soltanto in casi eccezionalmente gravi, che vedano per esempio l'aver commesso un **reato**, il termine può venire prolungato. Ma qui entra in gioco che nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Eloquenti, seppur pensate per tutt'altro contesto. Si veda l'art. 19 c. 2 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (*Codice del Processo Penale Minorile*), che recita: "*nel disporre le misure [cautelari] il giudice tiene conto [...] dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto*". Ed il successivo art. 27 c.1, sulla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: "[sussistendo determinati presupposti, n.d.r.] ... *il P. M. chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere [...] quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne*".

Che reato potrà aver mai commesso un bimbo piccolo per essere allontanato e sospeso per più di 15 giorni. Anche se uccidesse un compagno di classe non sarebbe punito così duramente.

Quindi per nidi e materne? Per questi **non** è prevista l'esclusione scolastica per via della tenera età e perché è una procedura che colpisce esclusivamente il comportamento dell'alunno in base ad azioni contro la Morale o contro le Leggi. È quindi impossibile punire un minore di 0-6 anni che non è in grado certo di discernere il bene dal male. Per la Legge Italiana fino a 14 anni il minore non è mai imputabile, perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza prova contraria. L'art. 97 stabilisce, infatti, che «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni». Se sotto i 14 anni il minore non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni, immaginiamoci da 0 mesi a 6 anni.

L'espulsione, la sospensione, l'esclusione e il diniego ai servizi sono pene troppo rigide e non previste in nessun ordinamento.

Con tentativo fuorviante e di circuire i genitori questo atto viene indicato dagli addetti ai lavori non come sospensione ma come **diniego (negazione) d'accesso** ai servizi per questioni di salute pubblica, sempre e comunque a nome del minore. Oltre che non essere previsto dalla 119/2017 **non esiste** proprio nella giurisprudenza italiana. Troviamo solo il divieto d'accesso agli atti amministrativi ma l'impedimento fisico non può essere applicato a meno d'essere un assiduo stalker e che il giudice non abbia deciso il divieto di avvicinamento «a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa» e l'obbligo di «mantenere una determinata distanza da tali luoghi». Ma non è il nostro caso.

Vogliamo nuovamente ribadire e sottolineare che i fini istituzionali delle Scuole/Servizi educativi sono formazione ed istruzione e non la salute pubblica. D'altronde solo l'esistenza di un'emergenza epidemica o pandemica reale e concreta, legata ad una patologia specifica, avrebbe consentito l'immediata previsione normativa di drastici provvedimenti di interruzione dei servizi. **E sarebbe dovuto essere il Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale competente, a diramare l'allerta e prendere provvedimenti, indicando l'emergenza sanitaria corredata da dati "reali" richiesti e rilasciati dall'Asl competente e dagli uffici di Igiene e prevenzione per la tutela della salute pubblica.**

Nel testo della L. 119/2017 (art. 1) si può invece trovare tra l'altro l'affermazione: *“Al fine [...] di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019 [...] ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale [...]”*.

In buona sostanza, esigenze amministrative.

Certo che è previsto l'allontanamento dell'alunno, ma in base a linee guida ben precise elencate dettagliatamente nel Regolamento Sanitario delle scuole e dei nidi.

Allontanamento del bambino

L'allontanamento dalla collettività a causa di una malattia si rende necessario non solo ai fini di prevenire il contagio ad altri bambini, ma per tutelare il bambino malato. I piccoli di questa fascia di età, infatti, necessitano in ogni situazione di malessere, indipendentemente dalla contagiosità, della presenza di una figura parentale di riferimento. Premesso quanto sopra, gli operatori e gli educatori, devono provvedere ad avvisare tempestivamente i familiari e allontanare al più presto il bambino che presenta i seguenti segni o sintomi, utilizzando il modulo di allontanamento:

- Febbre, se supera i 38° C
- Tosse persistente con difficoltà respiratoria
- Diarrea o vomito (3 episodi nella stessa giornata)
- Sospetta congiuntivite in presenza di secrezione purulenta
- Esantema diffuso o eruzione cutanea ad esordio improvviso
- Stomatite con abbondante salivazione e/o difficoltà di alimentazione
- Pianto persistente inusuale per quel bambino
- Inusuale apatia, scarsa reattività

Non è necessario allontanare i bambini con lievi disturbi; questi vanno segnalati ai genitori al termine dell'orario di lavoro.

Il genitore avvisato del malessere del proprio figlio ha il dovere di presentarsi al nido o alla

materna per riprendere il piccolo.

Riammissione al nido o alla materna

In caso di allontanamento il bambino sarà riammesso previa compilazione da parte del medico curante del certificato medico.

In caso di assenza non causata da allontanamento il certificato medico va presentato qualora l'assenza sia superiore a 5 giorni consecutivi.

Come abbiamo letto gli operatori/educatori sono tenuti a salvaguardare la salute pubblica nel caso ci siano dei segni tangibili. Non viene menzionata la differenza tra un bimbo vaccinato e uno non vaccinato, ma tra un bimbo sano e uno potenzialmente contagioso indipendentemente dal suo status vaccinale.

Nessuna Legge parla di allontanare un bambino sano perchè non vaccinato, questo è un pregiudizio con l'aggravante della discriminazione che un dipendente pubblico non dovrebbe assolutamente dimostrare.

Quindi si verrà sospesi per 15 giorni e si rientrerà presentando un certificato di buona salute? Domanda spontanea dato che non si stanno utilizzando metodi leciti e l'atto amministrativo può essere nullo, quando manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano l'esistenza. Il Dirigente, pur non avendo nessuna Autorità Amministrativa, deve equiparare la sanzione disciplinare ad un atto amministrativo e riferirsi alla Legge 241/90, dove le procedure per l'emissione sono rigide:

- Criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e di non aggravamento del procedimento (art. 1)
- Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche (art. 3)
- In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3)
- Per ciascun tipo di procedimento deve essere individuato il responsabile del procedimento, il cui nominativo deve essere comunicato ai destinatari del provvedimento finale e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse (art. 5)
- Ai soggetti destinatari del provvedimento finale e a coloro che per legge debbono intervenire (ad es. i genitori) è altresì comunicato personalmente l'avvio del procedimento (artt. 6 e 7)
- La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere l'indicazione dell'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento (art. 8)
- E' nullo il provvedimento che manca degli elementi essenziali, (omissis), nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (art. 21 septies)
- è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (art. 21 octies)

In particolare, sulla necessaria indicazione della durata, si cita il principio espresso dal TAR Lazio – Sez. III quater - Sent. 27/2/2008 n. 3664:

“A prescindere dalle ragioni che hanno giustificato l'adozione di una sanzione disciplinare nei confronti di un alunno e dalla natura “simbolica” della sanzione stessa, è illegittima la

sanzione che non indichi la durata della stessa. Il termine di efficacia costituisce requisito essenziale a tutti i provvedimenti di durata, la cui mancata pre-fissazione vizia formalmente e sostanzialmente il provvedimento”. **Risulteranno pertanto illegittime tutte quelle sanzioni disciplinari “a tempo indeterminato”.**

Sono anche questi i motivi per i quali in nessun articolo o comma della Legge 119/2017 è prevista alcuna forma di **esclusione, espulsione, diniego d’accesso o sospensione**. In maniera logica la Legge è andata a collocare, sopra ad ogni altro vantaggio collettivo, la situazione evolutivo-relazionale-emotiva (ancor prima di quella giuridica) del minore, proteggendola. E non poteva essere diversamente, dato che i bambini fanno parte di una categoria sensibile che va sempre tutelata.

A questo punto sorge spontanea anche la domanda sulla funzione della documentazione richiesta a tutti i gradi scolastici colpiti dalla Legge, persino alle scuole dell’obbligo. Se non è requisito d’accesso perché i termini della vecchia iscrizione non sono stati modificati né interrotti, quei dati sensibili di un minore a cosa servono e a chi? E’ lecito chiedere spiegazioni dettagliate dato che si rischia di violare la Legge sulla Privacy visto che sono dati sanitari sensibili di un minore (si incorre in violazione della privacy quando si fa un **trattamento illecito dei dati** personali, si notifica il **falso al Garante per la privacy**, non vengono adottate le necessarie **misure di sicurezza** a tutela della privacy oppure i provvedimenti dettati dal Garante vengono disattesi) e sulla quale non si scherza dato che si può incorrere nel penale o in un meritato risarcimento danni dato che ad oggi non ci risulta che le scuole possano trattare dati sensibili come le vaccinazioni.

Trattamento dei dati personali sensibili

- **Disamina generale**

Un’esaustiva premessa in tema di trattamento di dati personali viene illustrata dalla direttiva 1/2005^[1] che qui intendiamo riportare integralmente, in quanto ci offre una valida partenza per affrontare la delicata questione sulla privacy inserita nel contesto attuale.

Il 01 gennaio del 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», d’ora in poi denominato «Codice», nel quale sono raccolte, in forma di testo unico, tutte le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed alle attività connesse. Il Testo rappresenta il primo modello di codificazione organica della privacy in Europa e tiene conto sia del quadro normativo comunitario (direttive n. 95/46/CE e n. 2002/58/CE) che di quello internazionale.

La disciplina del Codice, analogamente a quella dettata dalla normativa previgente, si innesta in un contesto prevalentemente orientato alla pubblicità dell’azione amministrativa, ad opera della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle altre disposizioni di settore, e conferma la graduazione dei differenti livelli di tutela previsti all’interno della generale categoria dei dati personali predisponendo **garanzie più rigorose in relazione ai dati sensibili**.

Il Codice offre al cittadino un sistema di garanzie articolato e al contempo semplificato che, nell’individuare tutti gli strumenti idonei ad una piena realizzazione del diritto alla protezione dei dati personali, costituisce il presupposto per la fruizione di tutti gli altri diritti fondamentali dell’individuo che a quel diritto sono naturalmente collegati.

In tale quadro i principi ricordati nel testo unico informano tutti gli aspetti della vita sociale e dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Appare opportuno ricordare in questa sede i **principi che derivano dal Codice in materia di protezione dei dati personali ai quali l'azione amministrativa dovrà ispirarsi e che sono destinati ad esercitare una grande influenza sull'esercizio della potestà organizzativa delle pubbliche amministrazioni.**

Il «diritto alla protezione dei dati personali» quale prerogativa fondamentale della persona, è stato introdotto nell'ordinamento in attuazione dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 e deve considerarsi quale diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla riservatezza sostanziandosi nel diritto del suo titolare di conoscere e controllare la circolazione delle informazioni che lo riguardano.

Il Codice, che ha dunque affermato, all'art. 1, il diritto alla protezione dei dati personali, mira a garantire che il trattamento di queste informazioni «si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali» (art. 2).

Un principio generale del sistema di garanzie approntato dal Codice che deve guidare l'azione amministrativa è costituito dal principio di «necessità del trattamento dei dati personali», da intendersi quale principio che integra quello di «pertinenza e non eccedenza» dei dati trattati (già individuato dalla legge n. 675 del 1996) con riferimento alla configurazione di sistemi informativi e programmi informatici. Tale regola prescrive di predisporre i sistemi informativi e i programmi informatici in modo da utilizzare al minimo dati personali ed identificativi escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possono essere raggiunte mediante l'uso di dati anonimi o di modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (art. 3).

Deve essere, inoltre, ricordato che il principio di necessità costituisce un presupposto di liceità del trattamento dei dati personali ed il mancato rispetto di questo e degli altri presupposti comporta conseguenze rilevanti per l'amministrazione. Infatti il Codice, nel dettare le regole per tutti i trattamenti ha sancito l'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (art. 11, comma 2).

Il diritto alla protezione dei dati personali potrà, pertanto, essere garantito solo se le amministrazioni titolari dei trattamenti ispireranno la loro attività ai principi sanciti dal Codice e conseguentemente, oltre ad ottemperare agli obblighi espressamente previsti, adotteranno una serie di comportamenti concreti, azioni e provvedimenti organizzativi coerenti con i principi che regolano la materia.

In particolare, il trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni è consentito solo qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali rispettando gli eventuali altri presupposti e limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti. Al riguardo è il caso di sottolineare che, salvo quanto previsto per i trattamenti posti in essere dagli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici (parte II del Codice), le pubbliche amministrazioni non devono chiedere il consenso dell'interessato.

I dati sensibili possono, invece, essere trattati soltanto se il trattamento risulta autorizzato da un'espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (articoli 18, 19, 20 e 22 del Codice).

Quest'ultimo passaggio rappresenta un punto chiave.

Ai sensi dell'Articolo 20 del Codice, Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici **è consentito solo** se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati:

- a) I tipi di dati che possono essere trattati;
- b) I tipi di operazioni eseguibili;
- c) Le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Quindi solo quando una Legge presenta queste tre caratteristiche allora il soggetto pubblico, ad esempio la scuola, può trattare i dati sensibili di una persona.

La Legge 119/2017, ed in particolare l'articolo 3bis comma 1, autorizza un trattamento di dati sensibili, indicando quali tipi possono essere trattati:

- a) Dati inerenti il tipo e quantità di vaccini inoculati al minore desumibili dalla copia dell'estratto del libretto vaccinale;
- b) Dati inerenti l'immunizzazione naturale del minore desumibili dal certificato del Medico Curante o dagli esiti dell'analisi sierologica (Art.1 comma 2);
- c) Dati generici inerenti specifiche condizioni cliniche tali da condurre il medico di medicina generale od il pediatra di libera scelta a rilasciare documento di omissione o differimento alle vaccinazioni (Art.1 comma 3).

Il suddetto Articolo risulta tuttavia carente sia dei tipi di operazioni eseguibili su detti dati, sia delle *"finalità di rilevante interesse pubblico"*.

Infatti, la Legge 119 ci indica come si devono comportare i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie se **non** viene presentata documentazione di cui al Comma 1 dell'Articolo 3. In questo caso le summenzionate figure dovranno segnalare all'azienda sanitaria locale l'inadempimento di rilascio dei documenti richiesti.

Quali tipi di operazioni potranno o dovranno eseguire i Responsabili del trattamento nel caso in cui vengano forniti questi dati non è specificato.

Anche le finalità di rilevante interesse pubblico meritano un discorso a sé.

Queste ultime infatti, in ambito pubblico, sono analiticamente indicate a partire dal Titolo IV Capo IV del Codice e, inerentemente agli ambiti di sanità ed istruzione dei quali si occupa la Legge 119, nello specifico sono indicate nel Titolo V Capo III Articoli 85 ed 86 e nel Titolo VI Capi I Articolo 95.

Mentre l'Articolo 85 detta i *"Compiti del Servizio sanitario nazionale"* elencando al comma 1 quali sono le finalità di rilevante interesse pubblico, il comma 2 sancisce che ***"Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76."*** L'articolo 76 del Codice al comma 1 lettera b) sancisce che *"Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell'interessato e **previa autorizzazione del Garante**, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività"*. Ecco che, in ambito sanitario e non scolastico, in assenza di un'autorizzazione da parte del Garante i dati sensibili utilizzati ai fini dell'incolumità di un terzo o della collettività (come sono ad esempio i dati inerenti l'immunizzazione alle malattie di un soggetto) non possono essere trattati. Infine, l'Articolo 95 del Codice, che tratta espressamente le finalità di rilevante interesse pubblico nell'ambito dell'Istruzione, non fa riferimento alla salute pubblica ma, cita testualmente, *"Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata"*. Appare logico quindi affermare che un Dirigente, nell'esercizio delle sue funzioni, debba tenere conto delle finalità scolastiche (istruzione e formazione) in quanto di rilevante interesse pubblico essendo espressamente inserite nel

Codice Privacy, ed aventi più peso di finalità non proprie della scuola e non considerate di rilevante interesse come la tutela della salute o l'incolumità di un terzo o della collettività.

Pertanto **la Legge 119/2017 non soddisfa assolutamente i requisiti richiesti dall'Articolo 20 del Codice** perché, pur specificando i tipi di dati trattati, non indica né i tipi di operazioni eseguibili, né le finalità di rilevante interesse pubblico, quest'ultime essenziali affinché un soggetto pubblico possa trattare dati sensibili.

Anche volendo considerare l'Articolo 3-bis della Legge presa in esame, che tratta Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, la Legge risulterebbe sempre incompleta sotto il profilo di individuazione delle finalità di rilevante interesse pubblico. Questo Articolo infatti, nello stabilire un iter procedurale di passaggio di informazioni tra due Pubbliche Amministrazioni, ha anche stabilito quali sono i tipi di operazioni eseguibili ovvero lo scambio stesso di dati.

Questa procedura semplificativa potrà essere adottata a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 oppure, in base all'Articolo 18-ter comma 1 della Legge 172/2017 ^[2], nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Il suddetto articolo 18-ter rispecchia esattamente ciò che il Garante per la protezione dei dati personali aveva auspicato in data 20 ottobre 2017 nel doc. web n. 7037400 pubblicato sul proprio sito internet nel quale riportava testualmente che *"l'Autorità valuta positivamente il regime introdotto dall'art. 3-bis, in quanto prevede la realizzazione di flussi informativi tra gli enti preposti che, adottando le misure più idonee, possono ridurre notevolmente i rischi per i diritti degli interessati.*

*Al riguardo, laddove non fossero introdotte modifiche normative tese ad anticipare l'applicabilità del predetto regime alle **Regioni che già sono in possesso di dati corretti, completi e aggiornati sulla situazione vaccinale dei minori** (ad esempio, nel caso in cui abbiano istituito un'anagrafe vaccinale regionale), si ricorda che i trattamenti sottesi a tale procedura possono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Codice, purché i titolari provvedano, **con atto di natura regolamentare**, a identificare e rendere pubblici il tipo di dati e le operazioni che si intendono realizzare".*

Ecco che qui viene introdotto l'argomento Regolamento, che deve essere preventivamente sottoposto al Garante per la protezione dei dati personali prima di poter essere attuato perché necessita di un parere conforme dell'Autorità.

L'Articolo 20 Comma 2 del Codice stabilisce infatti che *"Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo".*

In tal senso, il Ministero dell'Istruzione aveva, con Decreto Ministeriale n° 305 del 7 dicembre 2006 ^[3], adottato un regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari che le scuole possono trattare e delle relative operazioni effettuabili.

Il Regolamento disciplina il trattamento dei dati sensibili e giudiziari gestiti dallo stesso Ministero e dalle istituzioni scolastiche. Si tratta di un quadro generale di garanzie per la gestione dei dati che incidono in modo significativo in particolare sulla sfera privata degli studenti.

Il Regolamento medesimo contiene una serie di "schede" nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse pubblico per "trattare" i dati sensibili e giudiziari, la relativa

fonte normativa, nonché le operazioni che con i dati si possono eseguire, i tipi di dati utilizzati e la denominazione degli stessi trattamenti.

Scopo del Regolamento è identificare le tipologie dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione. Detti dati devono essere trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei vari casi.

Le varie operazioni di trattamento (raffronti, interconnessioni, comunicazioni) sui dati raccolti sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o dei compiti di volta in volta individuati e solo per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico e istituzionale.

Il testo si compone di pochi articoli e di sette schede che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Di fatto questo regolamento è immutabile proprio perché non è una proposta, un fac-simile che il Ministero ha redatto, bensì una norma precisa che ha la sua collocazione precisa nell'ordinamento delle fonti. Inoltre, il regolamento **non deve essere adottato** dalla singola II.SS. perché l'adozione presuppone una facoltà di scelta che in questo caso non c'è. Occorre invece informare adeguatamente tutti gli operatori sulle indicazioni e le prescrizioni in esso contenute sul cui rispetto è necessaria la vigilanza del Dirigente e del Responsabile del trattamento. Il regolamento è uno strumento "pubblico", che deve essere pubblicato affinché tutti ne possano prendere visione.

Come si può constatare, esiste una base regolamentare che individua dati sensibili circoscritti, tra i quali non rientrano quelli enunciati nell'Articolo 3 comma 1 della Legge 119/2017, e tale regolamento non viene citato nella Norma esaminata, a riprova del fatto che nella situazione odierna, **i dati sensibili volti a rivelare lo status vaccinale del minore, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento, non possono essere trattati dalle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, ed i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori non sono pertanto tenuti a rilasciarli, neanche in forza della presentazione di idonea informativa.**

Come enunciato in premessa di questo fascicolo giuridico, l'elemento fuorviante per i Dirigenti, Responsabili e Funzionari è stata la Circolare congiunta n°1679 del 01/09/2017, dove vengono elencate una serie di istruzioni che le scuole devono già seguire a partire dall'anno scolastico 2017/18.

Tra queste disposizioni troviamo elencate ai commi a), b), c) dell'Articolo 1.

- a) Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni;
- b) Idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale;
- c) Idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento.

Un Dirigente delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, un responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale o delle scuole private non paritarie, applicando quanto impartitogli da questo mero atto interno, si ritroverebbe a trattare dati personali sensibili dei minori in maniera illecita, configurandosi i presupposti affinché il Garante per la protezione dei dati personali commini al contravventore sanzione amministrativa.

Infatti, L'articolo 161 del Codice dispone che *"la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del codice (obbligo e contenuto dell'informativa) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore"*.

Ad ogni buon conto, il Titolo III del Codice Privacy identifica tutte le sanzioni sia amministrative che **penali (che prevedono anche l'arresto fino a tre anni)** in cui si incorre qualora vengano violati i diritti in materia di trattamento dei dati personali.

• Il caso Regione Toscana

Come la Regione Toscana ha gestito il flusso dei dati sensibili personali dei minori merita un discorso a parte, in quanto i riferimenti documentali sono specifici. Analizzeremo quindi in ordine cronologico gli avvenimenti spiegando ove si sono verificati gli illeciti nel trattamento dei dati.

L'Articolo 3-bis della Legge 31 luglio 2017, n.119 identifica di fatto quelle che in materia di privacy vengono definite **operazioni eseguibili**, elencando minuziosamente come avverrà la procedura di scambio dei dati tra le scuole (esse intese come statali o comunali) e le ASL territorialmente competenti, precisando che tali *“Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, [...]”* verranno adottate **“a decorrere dall'anno 2019”**. Fino a tale data pertanto, eventuali semplificazioni dovranno essere sottoposte al Garante per la protezione dei dati personali per le opportune autorizzazioni.

In data 16 agosto 2017 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emette la circolare protocollo 1622 ^[4], ed a pagina 2 quarto capoverso, nel dettare *“prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche al Sistema nazionale di istruzione [...]”* per l'applicazione della Legge 119/2017, stabilisce che *“[...] eventuali semplificazioni potranno essere previste, tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, eventualmente già dall'anno scolastico 2017/2018 a seguito di accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali [...]”*.

In data 24 agosto 2017 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, seguendo le indicazioni della circolare del MIUR sopra citata, stipula un accordo ^[5] con le ASL della Toscana Centro/Nord-Ovest/Sud-Est e Anci Toscana che prevede il seguente percorso procedurale: *“l'Ufficio Scolastico Regionale (tramite i dirigenti scolastici dipendenti), i Comuni e le Scuole private non paritarie trasmettono gli elenchi degli iscritti all'indirizzo mail attivato allo scopo dalla competente azienda sanitaria locale; la ASL procederà alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto e si attiverà, contattando i familiari, per coloro che risulteranno non in regola, al fine della regolarizzazione; all'esito del suddetto percorso **la ASL comunicherà alle strutture scolastiche ed educative interessate i nominativi degli inadempienti per l'adozione dei provvedimenti del caso**”*.

In stessa data l'Ufficio Scolastico Regionale, con protocollo n.12523 ^[6] trasmette al Garante per la Privacy il suddetto accordo specificando che *“[...] la trasmissione degli elenchi degli iscritti avviene come scambio di dati personali “comuni” tra pubbliche amministrazioni, così come ammessa dall'articolo 19 comma 2 della legge 196/03, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis del D.L. 73/2017”*.

Era plausibile aspettarsi che durante il periodo di attesa di un parere del Garante, nessun dato personale, soprattutto sensibile, venisse scambiato tra i vari soggetti pubblici perché non autorizzato, anche se l'USR riteneva tali dati non sensibili ma personali e quindi autorizzati già dal Codice Privacy.

Invece, in data 1 settembre 2017 con provvedimento n. 365 (doc. web n. 6765917 del sito internet del GPDP) ^[7], il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta alla comunicazione di cui al punto precedente, e per soddisfare le medesime esigenze di Uffici scolastici e aziende sanitarie di altre Regioni, osserva che “*Con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nell'ambito delle procedure di semplificazione da attuarsi mediante un accordo stipulato tra le diverse istituzioni coinvolte a vario titolo nell'attuazione del decreto (Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Anci-Toscana, Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est), ha comunicato al Garante l'intenzione di attivare flussi di dati personali tra i predetti soggetti.*

In particolare, l'accordo prevede che:

- *gli istituti scolastici e i servizi educativi provvederanno alla trasmissione degli elenchi degli iscritti alle aziende sanitarie competenti per territorio entro il 31 agosto 2017;*
- *le aziende sanitarie procederanno alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto e si attiveranno, **contattando i familiari**, per coloro che risulteranno non in regola, al fine della loro regolarizzazione.*

*La predetta comunicazione risulta in linea con il Codice, secondo il quale **le amministrazioni pubbliche possono comunicare ad altri soggetti pubblici dati personali, non aventi natura sensibile o giudiziaria, allorquando tale comunicazione, benché non sia prevista da una norma di legge o di regolamento (il legislatore ha, infatti, introdotto i predetti flussi informativi diretti tra scuole e aziende sanitarie solo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020)**, sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'amministrazione richiedente, verificando che tali finalità non possano essere altrimenti perseguite senza l'utilizzo dei dati oggetto della richiesta (cfr. artt. 18, comma, 2, 19, comma 2, e 39, del Codice).*”, ammettendo con tale provvedimento che “*Ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39, comma 1 lett.a, del Codice, per le ragioni esposte in motivazione, ammette la trasmissione degli elenchi dei minori iscritti da parte degli istituti scolastici e dei servizi educativi alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, così come comunicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*”.

Con tale provvedimento il Garante ha espresso parere favorevole ed in maniera inequivocabile **solo ed esclusivamente al flusso di dati dagli istituti scolastici verso le Asl, e dalle Asl verso le famiglie, ma non tra le ASL e le scuole.**

Infatti, l'omissione di Parere in merito al punto 3) dell'accordo regionale toscano siglato in data 24 agosto che recita: “*[...] la ASL comunicherà alle strutture scolastiche ed agli uffici comunali di servizi educativi interessati i nominativi degli iscritti non in regola per le successive determinazioni del caso*”, corrisponde a mancata autorizzazione da parte del Garante, ai sensi dell'Articolo 26 Comma 2 del D.lgs. 196/2003, il quale dispone che “*Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto*”.

Tuttavia l'USR in data 24 agosto 2017 aveva già provveduto, in maniera del tutto opinabile, a trasmettere l'Accordo siglato con le ASL della Toscana Centro/Nord-Ovest/Sud-Est e Anci Toscana a tutti i Dirigenti scolastici delle scuole toscane i quali, recependone le direttive, stavano già applicando un illecito molto serio.

Il 4 settembre 2017 viene pubblicato sul quotidiano telematico della Regione Toscana “Toscana Notizie” il comunicato stampa intitolato “Vaccinazioni, la Toscana va avanti in base all'accordo siglato tra Asl, Ufficio scolastico e Anci” ^[8] che riporta, in maniera sconcertante, testualmente: “*Stamani Asl Toscana centro (con delega delle altre due), Anci Toscana e Ufficio scolastico regionale si sono incontrati per definire meglio le modalità fissate dall'accordo. E' stato stabilito che le Asl si adopereranno per riscontrare gli elenchi trasmessi dalle scuole con la propria anagrafe vaccinale, rinviando, per quelli trasmessi nel rispetto del termine concordato, la comunicazione relativa ai soggetti che*

risulterebbero non in regola in prima istanza. [...] Intanto dagli uffici dell'assessorato si sta preparando una richiesta di parere ulteriore al Garante della Privacy (una prima comunicazione al Garante era stata inviata subito dopo la firma dell'accordo stesso) sulle procedure definite nell'accordo siglato da Aziende sanitarie, Ufficio scolastico regionale e Anci Toscana il 24 agosto scorso, procedure tese a semplificare al massimo i percorsi a carico delle famiglie". Appare veramente grottesco richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali e, nell'attesa, continuare ad applicare la procedura indicata nell'accordo. Ci si immagina che la richiesta sia stata presentata perché incerti sulla liceità del trattamento di dati personali individuati e che questo avrebbe comportato ovviamente uno stop al loro flusso, in attesa appunto di un riscontro della massima Autorità in materia di privacy.

Ciò evidentemente non è avvenuto, infatti il 5 settembre 2017, con comunicato stampa intitolato "Vaccini, la Regione chiede ulteriore parere al Garante sull'accordo" pubblicato sul quotidiano telematico della Regione Toscana "Toscana Notizie"^[9], riporta integralmente che "La Regione Toscana ha inviato oggi una richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali, in merito all'accordo siglato dalle tre Asl toscane, dall'Ufficio scolastico regionale e dall'Anci Toscana, per semplificare alle famiglie e alle istituzioni l'applicazione della legge sull'obbligo vaccinale, già a partire dall'anno scolastico 2017/2018.

*L'accordo era già stato inviato al Garante subito dopo la firma, il 24 agosto scorso. Successivamente (1 settembre), il Garante aveva emanato un provvedimento urgente su privacy e vaccini, nel quale autorizzava la trasmissione degli elenchi degli iscritti dalle scuole alle Asl (i punti 1 e 2 dell'accordo siglato in Toscana). **Il provvedimento del Garante non si esprimeva invece in alcun senso sulla comunicazione da parte delle Asl alle scuole e agli uffici comunali dei nominativi degli iscritti non in regola con gli obblighi vaccinali (punto 3 dell'accordo). Ed è proprio su questo punto che la Regione ha chiesto un ulteriore parere al Garante.***

*Nella richiesta, si specifica che **la comunicazione dalle Asl alle scuole avverrebbe in modo tale da trasmettere solo i nominativi degli iscritti e la condizione di eventuale irregolarità rispetto agli adempimenti di legge, senza inviare invece alcun dato sensibile inerente alle singole vaccinazioni, le eventuali patologie o le condizioni particolari di esenzione.** E si sottolinea che l'accordo stipulato in Toscana tende a garantire procedure di massima efficienza, cercando di semplificare al massimo le procedure, sia per i cittadini che per scuole e Comuni.*

Per questo la Regione chiede il parere del Garante in merito alla possibilità di dare piena attuazione all'accordo, in particolare in riferimento al punto 3, tenendo conto della delicatezza, del rilevante interesse pubblico e dei tempi strettissimi (10 settembre) entro cui dovranno essere garantiti gli adempimenti".

Ancora una volta si vuole porre l'accento sulla incoerenza dell'Amministrazione regionale, che perpetua nel non bloccare il flusso di dati dalle Asl verso le scuole e gli uffici scolastici comunali, in totale contrapposizione alle indicazioni della circolare del MIUR protocollo n.1622 del 16 agosto 2017 che prevede procedure di semplificazione "**previo parere del Garante per la protezione dei dati personali**", e soprattutto in piena violazione del provvedimento del Garante stesso del 1° settembre 2017 che non prevedeva la comunicazione di dati dalle Asl alle scuole ed ai servizi educativi comunali. Tutto ciò risulta estremamente grave se consideriamo che questa violazione viene commessa da soggetti pubblici che dovrebbero avere sufficienti risorse e competenze non solo per evitare queste situazioni lesive dei diritti dei cittadini che con fiducia hanno loro affidato il ruolo di rappresentanza, ma soprattutto per fungere da garanti essi stessi della privacy, soprattutto dei minori. Possiamo invece soltanto constatare presumibilmente che l'Amministrazione regionale non ha sufficienti competenze per trattare un argomento, quello della privacy, così delicato e di rilevante interesse per la collettività.

Finalmente in data 20 ottobre 2017, con pubblicazione della nota istituzionale doc. web n. 7037400 ^[10] sul proprio sito internet, il Garante per la protezione dei dati personali risponde a all'Assessore regionale Stefania Saccardi sostanzialmente per riferirle e definitivamente chiarire che *“con riferimento all'iniziativa prospettata da codesta Regione, si fa presente che **le informazioni oggetto della comunicazione da parte delle Ausl, devono essere qualificate sensibili in quanto idonee a rivelare lo stato di salute dei minori, poiché tra i soggetti non in regola potrebbero ad esempio essere ricompresi minori rientranti nei casi di esonero, omissione o differimento connesse a situazioni di morbidità, pregresse o attuali, temporanee o permanenti.***

*Sulla base di tali considerazioni, si evidenzia che **la comunicazione di dati personali che codesta Regione intende effettuare, non può trovare soluzione all'interno di quanto previsto dagli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice i quali si applicano esclusivamente ai dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari.***”

Con tale nota, resa pubblica dal Garante, viene indiscutibilmente ribadito che i dati personali che l'Amministrazione regionale toscana vorrebbe trattare, **sono da considerarsi sensibili**, perché se anche essi riportano esclusivamente la dicitura “non in regola” ciò è sufficiente a ricondurre il nominativo del minore ad un suo stato di salute in quanto la suddetta “etichetta” viene circoscritta in un contesto ben preciso, che è quello delle vaccinazioni, volte appunto a rivelare lo stato di salute dell'individuo.

A questo punto ci si aspettava che le Amministrazioni coinvolte nell'irregolare accordo semplificativo avessero finalmente recepito le chiare disposizioni del Garante per la privacy e che ponessero un blocco immediato al trattamento dei dati sensibili, provvedendo altresì a comunicare ai Responsabili del trattamento di scuole e Comuni di cancellare immediatamente tali dati dai loro archivi. Niente di tutto ciò invece è stato fatto, ma è continuata indisturbatamente ed in maniera illecita la trasmissione dei dati sensibili tra Asl, scuole e Comuni, procurando enormi danni e lesioni dei diritti di migliaia di famiglie toscane. Questa procedura ha richiamato anche l'attenzione del consiglio regionale toscano che il 7 novembre 2017, con l'Interrogazione a risposta orale I.O. n.603 con protocollo n.22083/2.17.2 ^[11], la Consigliera regionale Monica Pecori ha richiesto all'Assessore Stefania Saccardi” se avesse provveduto ad agire in conformità a quanto indicato dal Garante nella nota istituzionale doc. web n. 7037400.

La sua risposta ^[12] è stata rilasciata in data 21 dicembre 2017 dichiarando, tra le altre cose, testualmente: *“[...] i dati oggetto di trasmissione da parte delle Aziende USL agli istituti scolastici, non hanno, **a parere di questo Assessorato, natura sensibile in quanto le***

Aziende Usl si sono limitate ad evidenziare che per taluni nominativi era necessario procedere ad alcune verifiche di approfondimento non avendo per gli stessi certezza che avessero ottemperato agli obblighi vaccinali” nonostante il GPDP le avesse invece comunicato che tali dati sono da considerarsi sensibili.

Inoltre la Sua risposta continua nell'enunciare quello che è stato sancito dall'Articolo 18 ter del D.L. 148/2017 convertito con L. 172/2017 ^[2] ovvero che *“1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3 -bis , commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **sentito il Garante per la protezione dei dati personali.** 2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a*

condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

Con la circolare congiunta del MIUR e del Ministero della Salute numero 467 del 27 febbraio 2018 ^[13], vengono fornite per la prima volta indicazioni operative dettagliate per l'attuazione dell'Articolo 18-ter della Legge 172/2017, autorizzate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento numero 117 del 22 febbraio 2018 ^[14] e, in Toscana, recepite dall'Ufficio Scolastico Regionale con nota numero 2629 del 28 febbraio 2018 ^[15].

Risulta estremamente importante richiamare un principio cardine del Codice in materia di protezione dei dati personali ovvero la qualità dei dati trattati ed i requisiti che essi **devono avere**. L'Articolo 11 comma 1 lettera c) recita: " ***I dati personali oggetto di trattamento sono esatti e, se necessario, aggiornati***".

Solo quando i dati hanno questi requisiti allora possono essere adottate tutte le misure di sicurezza volte a garantire il corretto trattamento ed evitare rischi connessi all'utilizzazione degli stessi. La Toscana, pur possedendo un'anagrafe vaccinale, non possiede dati esatti e corretti, affermazione facilmente dimostrabile dalle parole rilasciate dalle ASL ad alcune testate giornalistiche regionali in merito al caos gestionale avvenuto nel mese di febbraio 2018 (con invio di lettere a migliaia di famiglie dove veniva richiesto, anche a chi in regola con gli adempimenti vaccinali, di recarsi al centro per effettuare le vaccinazioni mancanti. Oppure attraverso inserimento di nominativi non corretti, casi di omonimia mal gestiti ed errate trasmissioni dalle anagrafi locali a quella regionale), ed alle richieste inviate a molti genitori dove le stesse ASL chiedevano quali vaccini fossero stati inoculati perché risultavano alcune somministrazioni mancanti nel loro database.

In materia di privacy la sicurezza della gestione dei dati sensibili è un elemento estremamente importante, soprattutto quando essi sono di natura sanitaria. Pertanto, fintanto che l'anagrafe vaccinale non viene correttamente aggiornata, al fine di scongiurare pericolose fughe di dati sensibili, il trattamento di quest'ultimi non può essere certamente consentito.

Richiamando ancora una volta l'Articolo 18-ter della Legge 172/2017 va inoltre posta particolare attenzione sul Comma 2 che recita: "*Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.***

Esiste una disposizione di Legge chiara, che pone un termine temporale ben preciso. Laddove il controllo sul rispetto degli adempimenti non fosse avvenuto entro il 10 marzo 2018 il flusso di dati sensibili tra ASL e scuole dovrà essere immediatamente interrotto in quanto non più regolamentato da una Legge né da un regolamento autorizzato dal Garante, e nessuna circolare o nota ministeriale può stabilire tempi diversi o proroghe ad una Legge.

Di fatto, quello che stiamo assistendo in questi giorni di marzo 2018, dove vige il caos burocratico e dati sensibili vengono trasmessi in maniera del tutto priva di misure di sicurezza e trattati da soggetti non abilitati, è nuovamente riconducibile all'emanazione di un'altra circolare congiunta del Ministero della Salute e del MIUR, la suddetta n.467 diramata soltanto in data 27 febbraio, che non ha permesso a coloro che materialmente devono adoperarsi ad applicare l'iter semplificato di riuscire a rispettare i termini indicati nell'Articolo 18-ter della Legge 172/2017. Vengono pertanto stabilite dagli Uffici Scolastici Regionali, dalle Scuole, e dalle ASL date e proroghe frutto della fantasia di ignari figuri che non conoscono la gerarchia delle fonti del diritto e che ritengono di poter emanare Leggi al pari del Parlamento, diramando note e circolari.

Solo la Regione Veneto ^[16], dotata di un'anagrafe vaccinale efficiente ed aggiornata, intende avvalersi della facoltà di semplificare gli adempimenti a carico delle scuole e delle AULSS fin dall'a.s. 2017/2018 e, a tal fine, ha sottoposto all'approvazione del Garante della privacy il testo di un protocollo d'intesa con l'USR per il Veneto. Non appena il Garante fornirà il suo parere, il protocollo d'intesa sarà sottoscritto e comunicato alle istituzioni scolastiche interessate.

In sintesi, in Toscana è stato siglato un accordo che, anziché essere attuato dopo l'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, è stato applicato subito e tale documento prevede una procedura irregolare ed altamente lesiva dei diritti dei minori. Ciò nonostante, dopo ben un provvedimento del Garante ed un chiarimento all'Assessore Stefania Saccardi, si è continuato perpetuamente a violare non solo le indicazioni del GPDP ma anche il Codice Privacy stesso che, come visto in precedenza, prevede sanzioni amministrative e penali molto pesanti.

• Il Comune di Borgo San Lorenzo

L'Articolo 20 Comma 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone che *“Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo”* mentre al Comma 3 dispone che *“Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.”*

In conformità dell'Articolo 20 del Codice, Il Comune di Borgo San Lorenzo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24/05/2007, ha approvato il “Regolamento sulla tutela dei dati personali” ^[17].

Mentre la prima parte illustra le regole generali sul trattamento dei dati, la seconda è incentrata esclusivamente, ed in maniera esaustiva, sul trattamento dei dati sensibili. In particolare, l'Articolo 12 Comma 4 del Regolamento dispone che **“Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5 del Testo Unico)”**.

Il Regolamento privacy del Comune viene corredato di 41 schede che riportano:

- 1) La denominazione del trattamento;
- 2) La fonte normativa di riferimento quando presente;
- 3) Le finalità di rilevante interesse pubblico;
- 4) I tipi di dati trattati;
- 5) Le operazioni eseguite;
- 6) Le particolari forme di elaborazione;
- 7) Una sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.

Nella fattispecie dell'argomento trattato, l'unica scheda che preme andare ad analizzare è la numero 21, “Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie”.

Di seguito viene riportata integralmente:

Scheda n. 21

Denominazione del trattamento

Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie

Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale cui il trattamento è collegato)

L. 6.12.1971, n. 1044; d.lg. 31.03.1998, n. 112 (art. 139); l. 5.02.1992, n. 104 (art. 13)

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione di asili nido e delle scuole per l'infanzia (art. 73, comma 2, lett. a), d.lg. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

<input checked="" type="checkbox"/> Origine	<input checked="" type="checkbox"/> razziale	<input checked="" type="checkbox"/> etnica	
<input checked="" type="checkbox"/> Convinzioni	<input checked="" type="checkbox"/> religiose,	<input checked="" type="checkbox"/> filosofiche,	<input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere
<input checked="" type="checkbox"/> Stato di salute:	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali	<input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse	<input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso
<input checked="" type="checkbox"/> Dati di carattere giudiziario	<input checked="" type="checkbox"/>		

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

<input checked="" type="checkbox"/> Raccolta:	<input checked="" type="checkbox"/> presso gli interessati	<input checked="" type="checkbox"/> presso terzi
<input checked="" type="checkbox"/> Elaborazione:	<input checked="" type="checkbox"/> in forma cartacea	<input checked="" type="checkbox"/> con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (*specificare*):

comunicazioni (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (*specificare ed indicare l'eventuale base normativa*): *gestori esterni delle mense e società di trasporto (per garantire l'erogazione del servizio)*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono essere comunicati direttamente dalla famiglia. Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni. Infine, il dato sull'origine etnica si potrebbe desumere dalla particolare nazionalità dell'interessato. Le informazioni raccolte possono essere comunicate sia ad eventuali gestori esterni del servizio mensa, che provvedono all'erogazione del servizio; sia a società che effettuano il servizio di trasporto scolastico.

Ebbene tra le tipologie di dati trattati, nella sezione "Stato di salute" vengono indicati solo quelli inerenti patologie attuali, pregresse e terapie in corso.

Nella descrizione sintetica del trattamento e del flusso informativo invece viene fatto un sunto del trattamento stesso e delle finalità.

E' estremamente rilevante far notare che le finalità perseguite, in ogni ambito applicativo di qualsiasi atto regolamentare, sono sempre in positivo. Per fare un esempio, non vedremo mai nessun regolamento che una volta identificato il tipo di dato da trattare inerente un handicap, persegua poi la finalità di escludere il minore da un servizio educativo.

Questo perché sarebbe discriminatorio ed andrebbe in primis a scontrarsi con le finalità di rilevante interesse pubblico della scuola così come definite dal Codice Privacy, in secondo luogo quasi sicuramente sarebbero in contrasto con i diritti fondamentali della Costituzione Italiana.

La scheda 21 non indica tra i tipi di dati da trattare quelli inerenti l'avvenuta vaccinazione o immunizzazione del minore, pertanto questi dati **non possono essere trattati dal Comune**. Certo è che il regolamento potrebbe essere indubbiamente aggiornato, ma alla data odierna, le richieste inerenti lo status vaccinale o la presentazione di autocertificazione avanzate dai Dirigenti e Responsabili dei servizi educativi, risultano non solo in totale contrasto col Codice Privacy, ma anche in disapplicazione del Regolamento privacy comunale stesso.

Ecco che l'Istituzione avrebbe a questo punto commesso un illecito del quale risponderà il Responsabile del Trattamento che, ai sensi dall'Articolo 4 Comma 1 del Regolamento è nominato dal Sindaco che lo individua nel responsabile del Servizio presso il quale è detenuta la banca dati. Nella fattispecie nel Responsabile dei servizi educativi all'infanzia. Oltre alle sanzioni a cui è soggetto il Responsabile, vi è in capo a questi l'obbligo della cancellazione dei dati sensibili trattati in violazione della Legge, ai sensi dell'Articolo 7 Comma 3 lettera b).

Oltretutto, nessun valore giuridico può essere attribuito alle circolari ministeriali ed alle note dell'Ufficio Scolastico Regionale in quanto queste, eventualmente, vincolano le scuole statali e non certo i servizi educativi e le scuole dell'infanzia comunali, che dipendono dai bandi e dai regolamenti comunali, oltre alle Leggi regionali.

E' evidente che il Comune di Borgo San Lorenzo non può usufruire del regime semplificativo indicato nell'Articolo 18-ter della Legge 172/2017, così come tutti quei Comuni che, a seguito di una delibera e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali non modificano il proprio regolamento privacy o ne adottano uno.

Riferimenti esterni

[1] Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica – Direttiva 11 febbraio 2005 Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane. (Direttiva n. 1/2005). Pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. 97 del 28 aprile 2005.

[2] Legge 4 dicembre 2017, n. 172 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte ripartitorie. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. 284 del 5 dicembre 2017.

[3] Ministero della pubblica istruzione – D.M. n.305 Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, recante <<Codice in materia di protezione dei dati personali>>. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. 11 del 15 gennaio 2007.

[4] Ministero della pubblica istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001622.16-08-2017 "Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

[5] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale - MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0012562.24-08-2017 D.L. 7-6-2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 119 del 31-7-2017, recante in generale disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale ed in particolare conseguenti adempimenti per la frequenza nelle scuole e nei servizi educativi.

[6] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale - MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0012523.24-08-2017 Procedura per l'applicazione degli adempimenti ex art. 3 D.L. 73/17. Comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs 196/03.

[7] Garante per la protezione dei dati personali - provvedimento n. 365 doc. web n. 6765917 del sito internet del GPDP.

[8] "Toscana Notizie" quotidiano della Regione Toscana – Comunicato stampa del 4 settembre 2017 "Vaccinazioni, la Toscana va avanti in base all'accordo siglato tra Asl, Ufficio scolastico e Anci".

[9] "Toscana Notizie" quotidiano della Regione Toscana – Comunicato stampa del 5 settembre 2017 "Vaccini, la Regione chiede ulteriore parere al Garante sull'accordo".

[10] Garante per la protezione dei dati personali - nota istituzionale doc. web n. 7037400.

[11] Consiglio Regione Toscana - Interrogazione a risposta orale I.O. n.603 con protocollo n.22083/2.17.2 della Consigliera Monica Pecori.

[12] Giunta Regione Toscana - Risposta orale I.O. n.603 (art 107 reg int) in merito all'anticipazione in Toscana del meccanismo di comunicazione ex art. 3 bis del medesimo DL 73/2017 dell'Assessore Stefania Saccardi.

[13] Ministero della pubblica istruzione, dell'Università e della Ricerca congiuntamente al Ministero della Salute – MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000467.27-02-2018 "Indicazioni operative per l'attuazione dell'Articolo 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, numero 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, numero 172 e per l'attuazione dell'articolo 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, numero 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, numero 119, per gli anni scolastici-calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019". E 0002166-27/02/2018-GAB-GAB-P ALLEGATO A "Modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente".

[14] Garante per la protezione dei dati personali - provvedimento n. 117 del 22/02/18 doc. web n. 7873593 del sito internet del GPDP.

[15] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale - MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002629.28-02-2018 Indicazioni operative attuazione articolo 18-ter DL/148/2017 convertito in L/172/2017 e attuazione art. 3 DL/73/2017 convertito in L/119/2017 per a.s. 2017/2018.

[16] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Direzione Generale - MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0023421.28-12-2017 Applicazione del Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" e integrato dall'art. 18 ter della L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[17] REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo n. 54 del 24/05/2007.

Rapporti con il pubblico


1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di prioritá stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

In Toscana abbiamo visto la politica cercare di rimediare a questo pasticcio non c'entrando il punto legale della questione. Tutti stanno cercando di convincerci che non si possa terminare l'intero **percorso educativo** (cioè dalla prima classe alla terza [o quarta se anticipatori] "regalandoci" solo quest'anno scolastico come se lo concedessero per piacere o per pena. Purtroppo la tendenza a tale provvedimento illecito o impegno politico (mozione) si sta allargando in altri Comuni ed altre Regioni ma rimane il fatto che meriteremo spiegazioni su come possono "permetterci" di finire solo l'anno scolastico 2017/2018, impedendo di fatto la continuità scolastica che spetta peraltro di diritto e per Legge 119/2017, ai bimbi che non hanno ancora finito l'intero percorso educativo.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Firenze, 11 Dicembre 2017

Al Presidente
Del Consiglio regionale della Toscana

MOZIONE

Al sensi dell'articolo 175 del Regolamento interno

OGGETTO: Possibilità per i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti ed accettati presso gli istituti di istruzione di giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017-2018 .

Il Consiglio regionale

PREMESSO che il decreto n° 73/2017 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" è stato convertito in legge con modificazioni il 31 luglio 2017 ed è stato pubblicato il testo nella Gazz.Uff. n. 182 del 5 agosto;

CONSIDERATO che la legge va a disciplinare l'obbligo per la popolazione con età compresa tra 0 e 16 anni per le seguenti vaccinazioni: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella;

PRESO ATTO CHE l'assolvimento degli obblighi vaccinali contenuti nella legge 119/2017 costituisce condizione necessaria e vincolante ai fini dell'accesso agli asili nido e alle scuole dell'infanzia

LETTA la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute n. 26382 del 1° settembre 2017 avente per oggetto 'Indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci; Disposizioni per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16.08.2017;

ESAMINATA la circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16 agosto 2017 avente per oggetto "Circolare recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

ESAMINATA la circolare del Ministero della Salute n. 25146 del 14 agosto 2017 avente per oggetto "Circolare recante prime indicazioni operative riguardanti il comma 1-quater, art. 1 del decreto-legge n. 73



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

CONSIDERATA la circolare n. 1622/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 16.08.2017;

VALUTATO che la Corte Costituzionale, pur nella propria decisione, ha fondato la propria valutazione anche sulla natura di dialogo della norma nazionale, basata su preventivi incontri tra famiglie ed autorità sanitarie allo scopo di favorire un'adesione consapevole ed informata al programma vaccinale. Infatti, sia l'atto di promovimento (R. Ric. 75/2017) diretto ad impugnare il decreto legge come risultante dalle modifiche introdotte in sede di conversione, che la stessa Corte Costituzionale prendono atto del periodo "transitorio" introdotto dal decreto legge, volutamente incentrato sul confronto con l'azienda sanitaria e su colloqui. La natura "attenuata" di questa prima fase la si deduca anche dalla mancanza di automatismi, che saranno in vigore fra scuole e ASL solo dal 2019, come previsto dall'articolo 3 bis, nonché dalla possibilità per i genitori di posticipare la presentazione dei documenti.

CONSIDERATO, a titolo di esempio, l'impegno presso il Comune di Firenze da parte della Vicesindaca Giachi in ANCI per garantire che tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di servizio né di continuità educativa

VISTA a tal proposito la risoluzione, prot. n. 2017/02184, approvata all'unanimità dal comune di Firenze;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- 1) ad adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di continuità educativa;
- 2) a chiedere al Parlamento di tenere presente l'esigenza di considerare l'anno scolastico 2017-2018 transitorio, per dare risalto alla divulgazione e alle opportune informazioni sui percorsi vaccinali alle famiglie. Chiede inoltre di far proprie le proposte formulate da ANCI, nonché di adottare ogni altro provvedimento utile e necessario all'attuazione del punto 1 del presente atto.

Andrea Quartini

STEFANO SCARAVELLI
PAOLO FATTI
RECORA
P. P. P.
M. P. P.

Quindi cosa è accaduto? Quasi tutti i cittadini/genitori si sono ritrovati coinvolti in una delle più grandi opere di "epurazione" (anche mediatica) da parte di un gruppo politico che, per portare avanti il proprio progetto, si è ipoteticamente messo al di sopra delle Leggi imbrogliando, falsificando e distorcendo l'opinione pubblica ma peggio ancora manipolando la realtà dei fatti. Un ulteriore e altro gravissimo attentato alla democrazia dopodichè ci siamo ritrovati in un **Regime Totalitario** caratterizzato soprattutto dal tentativo di controllo capillare della società in alcuni ambiti di vita, imponendo l'assimilazione di un'ideologia; il partito unico che controlla lo Stato e che non si limita solo ad imporre delle direttive, ma vuole mutare radicalmente il modo di pensare e di vivere della società stessa.

Tramite circolari ministeriali hanno ipotizzato, prima di poter modificare il senso della Legge a loro vantaggio e poi si sono permessi di commissionare, per mano d'altri, pene verso dei bambini non previste in nessuna legge vigente.

E' stato conferito "falso potere" a Dirigenti/Resp.Servizi attraverso delle "mere" circolari le quali a livello giuridico, di fatto, non conferiscono e non sono tanto meno strumento per farlo, a maggior ragione quando vanno in contrapposizione e snaturano quella che invece è la legge cui esse fanno riferimento.

E' stato "fatto credere" a queste figure, le quali ricoprono spesso importanti e cruciali ruoli nelle Scuole/Servizi educativi (sia essi privati, statali o comunali), di potersi da una parte "immolare" alla causa, operando con pregiudizio, in modo illegale e fuori da ogni logica, e dall'altra, per alcuni "meno servili" e dubbiosi di essere in una posizione tale da "**non potersi esimere nonostante la conoscenza legale o dei propri limiti in termini di responsabilità al cospetto di una circolare ministeriale e, di fatto, obbedire ad ordini superiori**" senza alzare mai la testa.

Esistono anche soggetti, rari, che hanno capito invece a cosa si esporrebbero nella loro persona e nel ruolo che rivestono (in termini di legge, cause e responsabilità) credendo e non confutando queste credenze sopra descritte.

Perchè la realtà è un'altra; i Dirigenti/Resp.Servizi/Sindaci hanno chiare e precise responsabilità e rispondono personalmente nei termini di legge quando, nell'attuazione di quanto citato in questo elaborato, commettono delle vere e proprie **VIOLAZIONI** (verso i minori, verso il codice comportamentale, verso la Legge, in termini di privacy, ecc..) ma soprattutto quando commettono veri e propri **REATI** verso minori/genitori/cittadini che in questi mesi si sono ritrovati vittime di soprusi gravi e gratuiti dettati spesso dall' "ignoranza". Quest'ultima purtroppo per molti, come già citato, NON troverà mai giustificazione alcuna di fronte alla Legge vigente e soprattutto "reale".

Reati, violazioni e soprusi dettati appunto da **COLPA** dove l'autore del reato, pur agendo con volontà non ha preso in alcun modo coscienza delle conseguenze (verso terzi ma anche verso se stesso dal punto di vista penale-civile-amministrativo) delle sue azioni e, allo stesso tempo, l'evento sul minore e la sua famiglia si è verificato a causa della sua **NEGLIGENZA, IMPRUDENZA e IMPERIZIA** dello stesso, ovvero a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, codici e quant'altro. In alcuni casi anche purtroppo con **DOLO** il quale sussiste perché l'autore del reato agisce con volontà di farlo ed è cosciente delle conseguenze delle sue azioni o omissioni ma non si esime dall'azione verso il minore.

In qualità di genitori siamo purtroppo i primi a comprendere la spiacevole situazione ma questi personaggi non hanno forse chiaro ancora che si ritroveranno pieni di cause civili e processi penali, rivolte alla loro persona le quali metteranno in serio pericolo l'equilibrio economico oltre che il loro posto di lavoro pubblico. Capiamo che si siano ritrovati ad eseguire degli "ordini" ministeriali senza avere il tempo di approfondire, di porsi domande lecite che avrebbero permesso loro di non trovarsi in questa posizione compromettente ma questo non è giustificabile. Potrebbe essere l'inizio, forse, di un vero e proprio ricambio generazionale dei ruoli perché nella società c'è "la coda" per quel posto pubblico, tanto da poter pensare che non sarà mai un problema trovare i loro sostituti. Fuori uno, avanti l'altro. Il loro compito sarebbe dovuto essere quello di educare e tutelare i minori; sarebbe stata una lezione di vita importante quella di dimostrare che nessuno è al di sopra delle Leggi. Altresì se un dipendente pubblico nota degli illeciti amministrativi dovrebbe essere il primo a denunciare. Senza se e senza ma.

Quanto potrà considerare un Giudice come giusto ed equo risarcimento verso un minore 0-6 anni regolarmente iscritto (pre-legge) strappato dalla sua routine, dai suoi amici, dai suoi educatori, dal suo ambiente extradomestico ma soprattutto dal suo importante percorso educativo e formativo? Crediamo sia inestimabile dato che il trauma da separazione, portato anche dall'abbandono della stessa società, è una condizione che genera una ferita che non si vede, ma che brucia, giorno dopo giorno. **Nonostante ogni bambino affronti gli eventi a suo modo, probabilmente in ciascuno di essi rimarrà l'impronta di quella violenza gratuita.**

Noi stiamo affermando che non esiste conformità tra le circolari e le Legge 119/2017. Stiamo chiedendo chiarimenti dettagliati in base a degli atti ed è un nostro diritto avere risposte precise e documentate anche in termini legali, perchè quando una persona decide di intraprendere delle azioni dev'essere consapevole di di agire nei termini di Legge. Noi crediamo seriamente che i bambini siano vittime, in prima persona, di un sopruso e di un capriccio ministeriale che viene gestito nel peggiore dei modi, una vera e propria epurazione governativa contro chi pratica la Libera Scelta di Cura.

Noi genitori ci rivolgiamo a tutti per farsi che azioni del genere non possano essere accettate da una società civile e democratica che basa tutto il suo essere in Leggi vigenti che funzionano e che chiedono solo di essere applicate. La politica non si può permettere di usare e modificare Leggi (che lei stessa democraticamente ha creato, votato ed approvato in parlamento tra l'altro) alle quali anch'essa deve sottostare. La scuola pubblica **DEVE** rimanere apolitica e apartitica.

Noi non chiediamo trattamenti di favore ma il rigore e l'**applicazione** della Legge 119/2017 senza strumenti e azioni illegali ed illegittime verso i suoi cittadini. Non siamo certo noi che stiamo infrangendo la Legge. Chiediamo di rispettare il codice comportamentale sopra ogni pressione politica o sociale e di prendere le corrette decisioni nei termini di Legge.

Chiediamo di permettere, per diritto e per Legge, **a tutti i bambini precedentemente iscritti di finire l'intero PERCORSO EDUCATIVO**, con durata sancita dalla sottoscrizione passata del contratto e in parte decisa dai genitori, senza più nessuna richiesta che possa violare sia diritti soggettivi che termini della privacy.

Speriamo Inoltre che i diritti costituzionali e soggettivi degli alunni e la continuità del loro percorso educativo, stabilito con le iscrizioni, siano messi in cima alla lista delle priorità.

Ghisla Alessandra
Claudio Ticci
Matteo Corsini